



STEELFORM SRL

SEDE LEGALE

Via Max Piccini, 16
33061 Rivignano-Teor (UD)
Tel. +390432822211
Fax. +390432822232
Web: www.steelformitalia.it
e-mail: info@steelformitalia.it

SEDI OPERATIVE

Via Max Piccini, 16 - 33061 Rivignano-Teor (UD)
Via Udine, 60 - 33061 Rivignano-Teor (UD)
Via Taglio, 11 - 33061 Rivignano-Teor (UD)
Via Taglio, 14 - 33061 Rivignano-Teor (UD)

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

Parte Speciale

PS-Famiglie di reato

Tabella delle revisioni/aggiornamenti del presente documento		
REV.	DATA	MOTIVO
Emesso da:		Verificato da:
		Approvato da:

(*) Modello sviluppato ai sensi del Decreto Legislativo n° 231 del 8 giugno 2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Organizzazioni e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300"

"Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

**INDICE**

1. PREMESSA	3
2. FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE	3
3. FAMIGLIE DI REATO APPLICABILI	3
4. TIPOLOGIA DI REATI APPLICABILI	4
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	8
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	12
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	15
REATI DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	17
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	20
REATI SOCIETARI.....	24
DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	29
REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	30
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	32
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	36
REATI AMBIENTALI.....	38
REATI TRANSNAZIONALI	42
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	45
REATI TRIBUTARI	47
CONTRABBANDO	52
DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI.....	56
DELITTI IN MATERIA DI TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO.....	58
5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	61



PREMESSA

Il Decreto Legislativo 231/01 all'art. 6 c. 2 delinea quello che dovrebbe essere il contenuto di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo affinché venga ritenuto efficace per prevenire il rischio di commissione dei reati presupposto. Nello specifico, la norma indica che debbano essere individuate “le attività nel cui ambito possono essere commessi reati” e devono essere previsti “specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire”.

La Parte Speciale è la sezione del Modello in cui vengono definiti i principi di comportamento e i protocolli di prevenzione in relazione alle attività sensibili alla commissione di reati presupposto individuate in seguito all’analisi dei rischi effettuata nel Risk Assesment e per come descritto nella Parte Generale.

FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello 231, ovvero Organi Sociali, dipendenti, nonché collaboratori e business partner, dovranno seguire al fine di prevenire, nell’ambito delle specifiche attività sensibili svolte nella società, la commissione di reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali. I principi delineati nel presente documento vanno ad aggiungersi a quelli contenuti nel Codice Etico, che tutti i destinatari del Modello devono conoscere e rispettare.

La parte speciale viene così strutturata:

- La prima parte in cui vengono descritti le fattispecie e i singoli reati presupposti del D. Lgs. 231/01 e dove vengono indicati alcuni esempi di commissione degli stessi;
- La seconda parte tabellare in cui vengono individuati i processi e le figure coinvolte e costruite le procedure e i principi di comportamento atti a delineare il sistema dei presidi prevenzionali alla commissione dei reati

FAMIGLIE DI REATO APPLICABILI

Sebbene i reati inclusi nel catalogo dei reati presupposto del D. Lgs. 231/01 possano essere tutti astrattamente commessi dall’ente, l’analisi dei processi e la valutazione dei rischi ha fatto emergere quali fattispecie risultano maggiormente sensibili e concretamente realizzabili in relazione alla dimensione e alla realtà aziendale. Di seguito è riportato un elenco riassuntivo delle famiglie di reato interessate, mentre le singole fattispecie verranno affrontate una ad una nel capitolo successivo del presente documento.

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione e reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, 25 D. Lgs. 231/01)
2. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis, D. Lgs. 231/01)
3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D. Lgs. 231/01)
4. Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D. Lgs. 231/01)
5. Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1., D. Lgs. 231/01)
6. Reati societari (art. 25-ter, D. Lgs. 231/01)
7. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D. Lgs. 231/01)
8. Reati di abusi di mercato (art. 25-sexies, D. Lgs. 231/01)
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1, D. Lgs. 231/01)
10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinqies, D. Lgs. 231/01)
11. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D. Lgs. 231/01)



12. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D. Lgs. 231/01)
13. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies 1, D. Lgs. 231/01)
14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D. Lgs. 231/01)
15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, D. Lgs. 231/01)
16. Reati ambientali (art. 25-undecies, D. Lgs. 231/01)
17. Reati transnazionali (L. 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)
18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D. Lgs. 231/01)
19. Razzismo e Xenofobia (art. 25-terdecies, D. Lgs. 231/01)
20. Frode in competizioni sportive (art. 25-quaterdecies, D. Lgs. 231/01)
21. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies, D. Lgs. 231/01)
22. Contrabbando (art. 25-sexiesdecies, D. Lgs. 231/01)
23. Delitti in materia di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico (art. 25-septiesdecies e art. 25-duodevices, D. Lgs. 231/01)

TIPOLOGIA DI REATI APPLICABILI

Nella prima parte della presente Parte Speciale vengono trattati, a fini sistematici, tutti i reati presupposto mentre nella tabella sottostante si riassume la portata delle singole famiglie nell'assetto aziendale indicando quali sono le fattispecie non applicabili alla società.

Un tanto in quanto, la redazione del Modello fotografa lo Stato dei rischi al momento della sua elaborazione e quindi non si può escludere che in seguito, per interventi legislativi e/o modifiche organiche e/o produttive, alcuni reati - prima esclusi - possano rientrare nel novero di quelli applicabili.

FAMIGLIA DI REATO	LIVELLO DI RISCHIO POTENZIALE	COMMENTO AL LIVELLO ATTRIBUITO
Reati contro la Pubblica Amministrazione e reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	MEDIO	Ai reati contro la PA è stato attribuito un livello di rischio medio-basso poiché, nonostante l'accesso a contributi e finanziamenti erogati dalla P.A., l'azienda dispone di presidi sufficienti a ridurre il rischio di commissione dei reati appartenenti a queste famiglie.
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	BASSO	L'impatto di questi reati su STEELFORM S.R.L. è in genere basso in quanto mancano in azienda alte conoscenze in materia informatica da poter agevolare la commissione di tali illeciti.
Delitti di criminalità organizzata	BASSO	Il reato di associazione a delinquere, che è l'unico che viene in rilievo in questa famiglia, è astrattamente configurabile soprattutto negli ambiti di attività caratterizzati da un contatto frequente o continuativo con terze parti, laddove uno o più soggetti interni alla Società, approfittando delle proprie mansioni, possano associarsi con soggetti esterni al fine di commettere in forma organizzata più delitti nell'interesse o a vantaggio di STEELFORM S.R.L.



Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	BASSO	Solamente la fattispecie di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi, ovvero di brevetti modelli e disegni e quella di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, vengono astrattamente in rilievo in questa famiglia di reato, dato che l'azienda sfrutta il marchio <i>HP CORSE</i> per la produzione di marmitte. Il livello di rischio è considerato comunque basso.
Delitti contro l'industria e il commercio	BASSO	Anche pe questa famiglia di reati solo alcune fattispecie trovano applicabilità, per altro con un livello di rischio basso, in ragione della tipologia di realtà produttiva e commerciale.
Reati societari	MEDIO	Il livello di rischio attribuito alla famiglia di reato è medio con innalzamento del livello per le fattispecie di corruzione tra privati.
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali	NON APPLICABILE	Le fattispecie di reato che rientrano in questa famiglia non sono considerate applicabili in quanto non vi è alcuna attività in STEELFORM S.R.L. che possa neanche agevolare la commissione di simili illeciti portando alla stessa vantaggi o interessi.
Reati di abusi di mercato	NON APPLICABILE	Le fattispecie di reato che rientrano in questa famiglia non sono considerate applicabili in quanto STEELFORM S.R.L. non è società quotata.
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	NON APPLICABILE	Il reato in questione non è considerato applicabile in quanto non vi sono attività in azienda che diano l'occasione per la commissione di un simile reato.
Delitti contro la personalità individuale	BASSO	Questa famiglia viene considerata unicamente per il reato di impiego di manodopera in condizioni di sfruttamento approfittando dello stato di bisogno, e viene valutato come rischio molto basso in quanto, anche se non escludibile a priori, è una fattispecie che fa riferimento in particolare al fenomeno del caporalato tipico di altre realtà aziendali.
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro	ALTO	Il livello di rischio per questa famiglia di reati è considerato ALTO perché a livello di produzione il rischio di infortuni e malattie professionali di fatto non è trascurabile.
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o	MEDIO	Questo ambito di reati fa riferimento a tutte le operazioni di acquisto di beni necessari per lo svolgimento dell'attività aziendale (pc, macchinari per la produzione ecc.). Il rischio di commissione è medio.



utilità di provenienza illecita		
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	BASSO	Alle fattispecie di reato appartenenti a questa famiglia è stato assegnato un livello di rischio basso, in quanto, pur non essendo escludibile a priori possibilità di commissione, mancano in azienda le conoscenze tecniche per porle in essere.
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	MEDIO	Il livello di rischio è valutato come medio tenendo in considerazione le attività che prevedano la possibilità di scaricare e utilizzare senza la dovuta licenza software o programmi (es. progeCAD) e la diffusione di materiale multimediale e formativo (es. slide per la formazione dei docenti esterni) senza autorizzazione.
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	MEDIO	Il rischio non è alto in quanto le occasioni di intrattenere rapporti con le Autorità giudiziarie sono di fatto limitate.
Reati ambientali	MEDIO	Il livello in generale della famiglia di reato è valutato come medio, in quanto trattandosi di una realtà produttiva che, tra l'altro, effettua emissioni in atmosfera e produce rifiuti, le occasioni di commissione di alcune delle fattispecie di reato comprese in questa famiglia non sono trascurabili, pur essendo l'azienda sufficientemente presidiata.
Reati transnazionali	BASSO	Le fattispecie di reato che rientrano in questa famiglia sono considerate applicabili con un livello di rischio basso alla luce di rapporti commerciali intrattenuti con la clientela estera.
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	BASSO	La possibilità di commissione di questa fattispecie viene ritenuta minima nonostante la presenza di lavoratori extracomunitari in azienda, in quanto la verifica della regolarità dei permessi di soggiorno avviene regolarmente ed è effettuata in via preliminare dalle agenzie di somministrazione.
Razzismo e Xenofobia	NON APPLICABILE	Il reato in questione non è considerato applicabile in quanto non vi sono attività in azienda che diano l'occasione per la commissione di un simile reato.
Frode in competizioni sportive	NON APPLICABILE	Il reato in questione non è considerato applicabile in quanto non vi sono attività in azienda che diano l'occasione per la commissione di un simile reato.
Reati tributari	ALTO	Il rischio di reato in materia tributaria è considerato in termini assoluti, omettendo quindi la valutazione dei presidi presenti, di livello alto perché è evidente l'eventuale vantaggio o interesse nell'azienda nella commissione di tali reati.



Reati di contrabbando	BASSO	Le fattispecie sono considerate applicabili, con un livello di rischio molto basso, in quanto pur essendo l'azienda sufficientemente presidiata, la possibilità di commissione dei reati di questa famiglia non è escludibile a priori, in quanto vengono effettuati acquisti anche al di fuori dell'Unione Europea.
Delitti in materia di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico	NON APPLICABILE	La presente famiglia di reati sono considerate come non applicabili stante la assenza tra le attività aziendali di quelle che abbiano ad oggetto o interessino anche in minima parte beni culturali o paesaggistici



REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. FATTISPECIE DI REATO E MODALITÀ DI COMMISSIONE

Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico

Il reato si configura nel caso in cui la Società, dopo aver ricevuto in modo lecito finanziamenti, sovvenzioni, contributi o altre erogazioni da parte dello Stato o della Comunità Europea, utilizzi le somme ricevute, o anche solo parte di esse, per finalità diverse da quelle per cui sono state concesse. Il reato si consuma anche nel caso in cui una parte del denaro ricevuto abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

Peculato, concussione, Induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

I reati qui di seguito specificati, seppur definiti c.d. reati PROPRI in quanto commettabili solo da soggetti che rivestono cariche e/o funzioni e/o incarichi di pubblico servizio, possono essere attribuiti per concorso anche a soggetti esterni in accordo con i soggetti pubblici ed in ogni caso, possono essere attribuiti direttamente nel caso in cui il soggetto aziendale ricopra ruoli e/o incarichi pubblici e/o di pubblico servizio:
PECULATO: il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che avendo per ragione del suo servizio o ufficio il possesso o la disponibilità di denaro o altra cosa mobile altrui, se ne appropria;

CONCUSSIONE: Il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità;

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ': salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di Pubblico Servizio, che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o ad altri denaro o altra utilità; è punito altresì il soggetto che dà o promette denaro o altra utilità. È prevista la fattispecie aggravata in caso di offesa agli interessi della Unione Europea per danni e profitti superiori a 100.000 euro;

CORRUZIONE: Il Pubblico Ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per altri, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa; è punito anche l'incaricato di Pubblico Servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato; il reato si applica anche al corruttore;

CORRUZIONE PER ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO: il Pubblico Ufficiale che per omettere o ritardare o per aver ommesso o ritardato in atto del suo ufficio ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri del suo ufficio, riceve per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa; il reato è esteso anche all'incaricato di pubblico Servizio e viene punito anche il corruttore

ABUSO D'UFFICIO: Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di Pubblico Servizio, che nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto



Il reato di corruzione, in generale, consiste in un accordo criminoso fra un Pubblico Ufficiale (o un incaricato di pubblico servizio) ed un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo un compenso che non gli è dovuto per il compimento di un atto contrario ai propri doveri d'ufficio (corruzione propria) ovvero conforme a tali doveri (corruzione impropria).

L'attività del Pubblico Ufficiale si manifesta con un atto dovuto (ad esempio velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza) oppure con un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio Pubblico Ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara) per il quale riceve, per sé o per un terzo, una retribuzione in denaro o altri vantaggi, determinando un vantaggio in favore dell'offerente.

Il reato può essere imputato ad un Incaricato di Pubblico Servizio indipendentemente dal fatto che rivesta o meno la qualità di dipendente pubblico.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli Organi della Comunità Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

A differenza della fattispecie precedente, in questo caso la Società non è titolata ad ottenere l'erogazione di denaro da parte dello Stato o della Comunità Europea, ma la ottiene comunque mediante documenti o dichiarazioni di dati aziendali (fatturato, numero di dipendenti, descrizione dei servizi forniti etc.) consapevolmente falsati oppure omettendo informazioni dovute.

Corruzione in atti giudiziari

Tale reato si realizza se i fatti indicati nelle fattispecie sopradescritte sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possano influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie. In via esemplificativa, potrà rispondere del reato in esame la società che, coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarne un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice per ottenere un risultato favorevole.

Istigazione alla corruzione

Tale reato è commesso dal soggetto privato la cui offerta o promessa di denaro o di altra utilità per il compimento di un atto d'ufficio o di un atto contrario ai doveri d'ufficio non sia accettata. Per il medesimo reato risponde il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che solleciti, con esito negativo, tale offerta o promessa.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli Organi della Comunità Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

A differenza della fattispecie precedente, in questo caso la Società non è titolata ad ottenere l'erogazione di denaro da parte dello Stato o della Comunità Europea, ma la ottiene comunque mediante documenti o



dichiarazioni di dati aziendali (fatturato, numero di dipendenti, descrizione dei servizi forniti etc.) consapevolmente falsati oppure omettendo informazioni dovute.

Frode nelle pubbliche forniture

Il reato si consuma in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali che derivano da un contratto di fornitura, sia esso di somministrazione o di appalto, concluso con lo Stato o con altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. Per la configurazione del reato non è necessario che vengano messi in atto artifici o raggiri, ma è sufficiente un espediente malizioso o un inganno tale da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti nel contratto pubblico di fornitura di cose o servizi.

Il reato potrebbe concretizzarsi nell'esecuzione di lavori di adeguamento degli impianti di un edificio pubblico eseguiti in difformità rispetto alla normativa antinfortunistica e al contenuto del capitolato, rilasciando, a lavori ultimati, una dichiarazione attestante la conformità di essi alla suddetta normativa e alle previsioni contrattuali.

La casistica può riguardare anche il caso in cui un'impresa alimentare risulti aggiudicataria di un appalto per il servizio di refezione scolastica o di mensa ospedaliera e violi dolosamente il capitolato di appalto relativo alla fornitura di preparazioni alimentari mediante impiego di un alimento per origine e per provenienza diverso e meno pregiato di quello previsto nel capitolato stesso (politica di contenimento dei costi a scapito della qualità della fornitura resa).

Truffa ai danni dello Stato

La fattispecie punisce chiunque ottenga un ingiusto profitto tramite artifici o raggiri arrecando danni allo Stato o ad un ente pubblico. Il reato può realizzarsi ad esempio nella partecipazione ad una gara di appalto presentando documentazione artefatta al fine di aggiudicarsi la gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Il reato in questione si realizza nel caso in cui la truffa intesa nelle modalità della fattispecie descritta sopra è messa in atto al fine di conseguire in modo illecito erogazioni pubbliche.

Frode informatica

Il reato si consuma quando viene arrecato un danno allo Stato o ad altro ente pubblico attraverso l'alterazione di sistemi informatici o telematici o intervenendo senza averne diritto su dati, informazioni o programmi degli stessi. Non è necessaria l'induzione in errore della vittima, in quanto l'attività fraudolenta investe il sistema informatico della stessa; infatti, nel caso in cui oltre all'alterazione del sistema informatico vi sia anche l'induzione in errore della persona, si configura il reato di truffa (art. 640 c.p.).

Ad esempio, la partecipazione a procedure di gara che prevedono una gestione informatica per la quale vengono alterati i registri informatici delle P.A. per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione; oppure modificando in via informatica dei dati di natura fiscale o previdenziale già trasmessi alla P.A. e di interesse per l'impresa.

Traffico di influenze illecite

Il reato è commesso da chi (al di fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio o corruzione) sfrutta o vanta relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale, un incaricato di un pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p., al fine di farsi dare o promettere denaro o altra utilità a titolo di prezzo per la propria



mediazione illecita verso il predetto soggetto o di remunerazione in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Il reato è commesso da chi, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci coloro che siano chiamati a rilasciare dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, utilizzabili in un procedimento penale, ed abbiano la facoltà di non rispondere.

2. ATTIVITÀ E FIGURE AZIENDALI COINVOLTE

Le attività sensibili nel cui svolgimento è possibile la messa in atto di comportamenti illeciti nei confronti della Pubblica Amministrazione sono le seguenti:

- Gestione di finanziamenti e contributi, dalla predisposizione della documentazione per la richiesta di contributi/sovvenzioni/finanziamenti, assicurazioni o garanzie, all'utilizzo e alla rendicontazione dei fondi pubblici ottenuti;
- Gestione dei rapporti con le autorità di pubblica vigilanza;
- Gestione delle richieste di autorizzazioni/licenze/concessioni;
- Accesso a sistemi informatici della Pubblica Amministrazione;
- Gestione di eventuali contenziosi;

Le figure aziendali maggiormente coinvolte risultano essere l'Amministratore Unico e il Responsabile dell'Ufficio Amministrazione e Finanza.



DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

1. FATTISPECIE DI REATO E MODALITÀ DI COMMISSIONE

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

La fattispecie di reato ricorre a seguito dell'introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza; essa presuppone, dunque, l'esistenza di protezioni poste dal proprietario del sistema informatico o telematico volte a limitare o regolamentare l'accesso al medesimo.

Il reato si configura ad esempio in seguito ad accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di una banca o di una Pubblica Amministrazione allo scopo di modificare i dati relativi all'Ente; oppure di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico facente capo:

- ad un concorrente per acquisire informazioni a scopo di spionaggio industriale (es. documentazione relativa ai loro prodotti/progetti);
- a concorrenti, enti detentori di informazioni di interesse ovvero potenziali clienti allo scopo di implementare la propria offerta commerciale o le proprie strategie di marketing;
- a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, per attivare servizi non richiesti dalla clientela.
- ai sistemi che realizzano la fatturazione dei servizi ai clienti per alterare le informazioni e i programmi al fine di realizzare un profitto illecito;
- ai sistemi che elaborano le buste paghe per alterare i dati relativi alle voci di cedolino al fine di ridurre illecitamente le erogazioni nei confronti degli stessi e realizzare così un interesse o un vantaggio per l'ente;
- all'Ente medesimo, allo scopo, ad esempio, di manipolare i dati destinati a confluire nel bilancio;
- ad un cliente per modificare i dati relativi ad una commessa effettuata o in corso di effettuazione da parte dell'Ente (ad esempio, sistemi di fatturazione od ordinativi).

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Il reato sanziona chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Il reato si può configurare ad esempio in caso di:

- detenzione e utilizzo di password di accesso a siti di enti concorrenti al fine di acquisire informazioni riservate;
- detenzione ed utilizzo di password di accesso alle caselle e-mail dei dipendenti, allo scopo di controllare le attività svolte nell'interesse dell'azienda, anche in violazione di leggi sulla privacy o dello statuto dei lavoratori;
- detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici dell'amministrazione giudiziaria o finanziaria al fine di acquisire informazioni riservate su procedimenti penali/amministrativi che coinvolgono l'azienda;
- diffusione abusiva di numeri seriali di telefoni cellulari altrui al fine di clonare gli apparecchi.



Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Il reato sanziona il fatto di chi si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

La fattispecie di reato ricorre a seguito dell'intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti fra più sistemi, ovvero dell'impedimento o dell'interruzione delle stesse.

Il reato è aggravato, tra l'altro, nel caso in cui la condotta rechi danno ad un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro Ente Pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica utilità.

Il reato si configura ad esempio per intercettazione fraudolenta di comunicazioni:

- tra i dipendenti al fine di conoscere preventivamente eventuali strategie in sede sindacale o di verificarne la produttività;
- di enti concorrenti nel contesto di una partecipazione ad una gara di appalto o di fornitura svolta su base elettronica al fine di falsarne o conoscerne preventivamente l'esito.
- della clientela al fine di analizzarne le abitudini di consumo.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Il reato sussiste nel caso di chi - fuori dai casi consentiti dalla legge - installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Il reato si configura ad esempio per impedimento/interruzione di una comunicazione al fine di ostacolare un concorrente nell'invio della documentazione relativa ad una gara ovvero di materiale destinato alla clientela in modo da determinarne l'inadempimento.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Il reato in esame è caratterizzato dalla condotta di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici.

Danneggiamento di informazioni, dati, programmi informatici aziendali o di sistemi informatici di terzi, anche concorrenti, commesso dal personale incaricato della loro gestione, nello svolgimento delle attività di manutenzione e aggiornamento di propria competenza.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Il reato in esame è caratterizzato dalla condotta di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di sistemi informatici o telematici altrui.

Danneggiamento dei sistemi informatici/telematici facenti capo:

- ad un concorrente al fine di impedirne l'attività o comprometterne l'immagine;
- ad una controparte commerciale al fine di poter procedere alla fornitura di nuovi prodotti o di dimostrare l'inaffidabilità di quelli in precedenza forniti da un concorrente.



Documenti informatici

La disposizione in esame estende la disciplina posta dal Codice penale in materia di falsità documentali anche al documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

In virtù di tale estensione, dunque, la falsificazione di un documento informatico potrà dar luogo, tra l'altro, ai reati di falso materiale ed ideologico in atto pubblico, certificati, autorizzazioni amministrative, copie autentiche di atti pubblici o privati, attestati del contenuto di atti (artt. 476-479 c.p.), falsità materiale del privato (art. 482 c.p.), falsità ideologica del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.), falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.), uso di atto falso (art. 489 c.p.).

Il reato si può configurare ad esempio in caso di:

- Falsificazione di documenti informatici da parte di enti che procedono a rendicontazione elettronica di attività;
- Cancellazione o alterazione di informazioni aventi valenza probatoria presenti sui propri sistemi, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato (es. l'ente ha ricevuto un avviso di garanzia per un reato e procede ad eliminare le tracce elettroniche del reato stesso);
- Falsificazione di documenti informatici contenenti gli importi dovuti dall'ente alla PA nel caso di flussi informatizzati dei pagamenti tra privati e PA (es. riduzione degli importi) o alterazione dei documenti in transito nell'ambito del SIPA (Sistema Informatizzato pagamenti della PA) al fine di aumentare gli importi dovuti dalla PA all'ente;
- Falsificazione di documenti informatici correlata all'utilizzo illecito di dati identificativi altrui nell'esecuzione di determinate operazioni informatiche o telematiche in modo che queste risultino eseguite dai soggetti legittimi titolari dei dati (es. attivazione di servizi non richiesti).

2. ATTIVITÀ E FIGURE AZIENDALI COINVOLTE

Le aree sensibili, identificate come a potenziale rischio di commissione dei reati sopradescritti, sono state individuate nelle seguenti:

- Creazione, modifica e archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio (ad esempio documenti destinati alla richiesta di contributi, finanziamenti, autorizzazioni, licenze, ecc.);
- Gestione del processo autorizzativo per l'utilizzo di dispositivi di firma digitale dei vertici aziendali;
- Gestione e utilizzo credenziali di accesso a sistemi informativi e banche dati protette;
- Gestione e utilizzo software.

Ne consegue che le figure aziendali maggiormente coinvolte sono il Responsabile dell'Ufficio Amministrazione, l'Ufficio Amministrazione, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e il Responsabile IT.



DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

1. FATTISPECIE DI REATO E MODALITÀ DI COMMISSIONE

Associazione per delinquere

Il reato di associazione per delinquere si configura nel momento in cui tre o più persone promuovono, dirigono o semplicemente partecipano ad un'associazione, dotata di un'organizzazione gerarchica anche minima, la quale ha come scopo, anche se non unico e prevalente, quello di realizzare un programma criminoso attraverso la commissione di uno o più reati.

I requisiti essenziali per configurare il reato associativo, in modo da differenziarlo rispetto al mero concorso di persone nel reato, sono:

- un vincolo associativo tendenzialmente permanente;
- la consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare al programma comune;
- lo scopo di commettere più delitti volti ad attuare un indeterminato programma criminoso;
- una struttura organizzativa, anche rudimentale, purché idonea a realizzare un indeterminato programma criminoso.

Particolare attenzione va posta alla ricorrenza di un vincolo associativo costituito da più persone organizzatesi per commettere i reati di dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture inesistenti.

2. ATTIVITÀ E FIGURE AZIENDALI COINVOLTE

La fattispecie è astrattamente configurabile; infatti, solo in ipotesi estreme l'Ente può essere considerato esso stesso una vera e propria associazione finalizzata alla commissione di una pluralità di delitti, ossia quando *“l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati”*. La dottrina ammette però la configurabilità del “concorso esterno” nel reato di associazione per delinquere e potrebbe dirsi integrato qualora più soggetti riferibili a STEELFORM S.R.L. o insieme anche a soggetti esterni (fornitori, clienti, rappresentanti della P.A., consulenti, medici ecc.), si associno allo scopo di commettere più delitti (ad esempio contro la P.A. o contro la proprietà industriale ecc.).

Nondimeno, posso evidenziarsi talune attività o situazioni che possono presentare un profilo di rischio particolarmente marcato. Nello specifico:

- Acquisti di beni e di servizi;
- Conferimento di incarichi professionali;
- Definizione di partnerships;
- Gestione della contabilità, del bilancio e degli adempimenti fiscali;
- Gestione de rapporti con agenti e intermediari;
- Vendita e gestione di sponsorizzazioni;
- Selezione e pagamento dei fornitori;



- Gestione della contrattualistica;
- Selezione e gestione del personale dipendente.

La famiglia di reato in esame può coinvolgere tutte le figure aziendali, con particolare riferimento alle funzioni apicali.



REATI DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

1. FATTISPECIE DI REATO E MODALITÀ DI COMMISSIONE

A) C.d. reati nummari:

Alterazione di monete-Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate nella consapevolezza che siano false-Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

I reati di cui sopra sono di rara applicazione nelle ordinarie dinamiche aziendali ma possono trovare occasione nell'attività di spaccio gestita dalla società laddove preveda anche la possibilità di accettare pagamenti in contanti da parte degli aventori ovvero laddove siano prevista la possibilità per gli agenti di ricevere pagamenti in contanti ovvero presso gli Istituti Bancari.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Il reato ha per oggetto la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi dalle leggi speciali (si pensi ad esempio ai valori bollati apposti sulle cambiali). Sono reati configurabili a titolo di dolo.

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate - fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

I reati qui descritti sono di rara applicazione nelle dinamiche ordinarie delle società che non abbiano al loro interno strumentazione e materiale per tipografia o stamperia o riconducibile a tali categorie merceologiche e prevedono la volontà di dirigere l'attività aziendale alla fabbricazione e successiva spendita delle monete.

b) Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

La fattispecie punisce i fenomeni di contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali, sia nazionali che esteri, nella loro valenza indicativa ed evocativa del prodotto, a tutela dell'interesse del consumatore alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato. Per la configurabilità del reato è necessario che il marchio, il brevetto, il disegno o il modello industriale siano registrati nelle forme stabilite dalla legge e che l'autore della contraffazione o alterazione ne sia consapevole. La fattispecie tutela la fede pubblica, quindi la fiducia dei consumatori, più che l'interesse privato del soggetto inventore.

Per contraffazione si intende la riproduzione integrale del marchio nella sua configurazione emblematica e denominativa, e per alterazione la modificazione del segno, ricomprendente anche l'imitazione fraudolenta, quindi la riproduzione parziale ma tale da potersi confondere con il marchio originale o con il segno distintivo.

Nel concetto di MARCHIO rientrano parole, disegni, lettere, cifre, figure, suoni, forme del prodotto e della confezione, condizioni o tonalità cromatiche purché suscettibili di essere rappresentati graficamente ed



atte a distinguere i prodotti o servizi di un'impresa rispetto a quelli di altre imprese. Cioè devono essere idonei a subire contraffazioni e alterazioni materiali.

Ai sensi dell'art. 1 del Codice della Proprietà Industriale, la definizione di proprietà industriale comprende i concetti di: marchio e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove fattispecie vegetali.

BREVETTI PER INVENZIONE INDUSTRIALE: invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale;

BREVETTI PER MODELLI DI UTILITÀ: forme nuove di prodotto industriale che gli conferiscono una particolare efficacia o comodità di impiego;

REGISTRAZIONI PER MODELLI O DISEGNI ORNAMENTALI: nuovi aspetti di un prodotto in termini di linee, contorni, colori, materiali...

In riferimento ai brevetti, invece, la fattispecie è più difficilmente applicabile in quanto sono da ritenersi escluse le fattispecie di "semplice" sfruttamento economico abusivo del brevetto, dal momento che in questo caso la condotta lede solo lo specifico interesse patrimoniale dell'autore del brevetto mentre l'oggetto di tutela della fattispecie in questione è la fede pubblica. Nel caso dei brevetti, quindi, la condotta criminosa si riconduce principalmente ai casi di contraffazione documentale, vale a dire condotte di falsificazione del certificato che attesta la titolarità del diritto. Sono infatti rari i casi in cui una caratteristica esteriore e nota al pubblico insita nel brevetto contraffatto, che diventa quindi una sorta di segno distintivo, possa generare confusione sulla legittima titolarità del diritto di privativa e quindi rendere la condotta lesiva, oltre che dei diritti di privativa, anche della fede pubblica.

Il reato si potrebbe configurare ad esempio quando sul materiale dell'Ente venga riprodotto abusivamente un marchio invero altrui (si pensi a brochure, presentazioni, volantini...).

c) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

La fattispecie punisce chi, al di fuori dei casi di concorso nel reato di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni, introduce nel territorio dello Stato prodotti falsamente contrassegnati. Il reato si differenzia quindi dal precedente in quanto presuppone già realizzato il collegamento tra contrassegno e prodotto e, più specificamente, già apposto il contrassegno su un determinato oggetto. Nel primo reato la condotta ha per oggetto materiale il contrassegno, nel secondo il prodotto contrassegnato. La fattispecie in esame, quindi, rappresenta il normale sviluppo del reato precedente e cioè rappresenta il momento della messa in vendita della merce falsamente contrassegnata. Anche in questo caso, la norma ha come oggetto di tutela la fede pubblica, intesa come affidamento dei consumatori nei marchi, quali segni distintivi della particolare qualità e originalità dei prodotti messi in circolazione, e non incide sul perfezionamento del reato il fatto che la grossolanità della contraffazione sia riconoscibile dall'acquirente in ragione delle modalità della vendita, della scarsa qualità del prodotto o del prezzo.

Il reato si potrebbe configurare ad esempio quando un soggetto riferibile all'Ente metta in circolazione materiale che riporti segni distintivi contraffatti o alterati.

2. ATTIVITÀ E FIGURE AZIENDALI COINVOLTE

Le attività sensibili al rischio reato sono le seguenti:

- Gestione della cassa contanti aziendale, con particolare riferimento alla ricezione di pagamenti in denaro contante;
- Redazione e tenuta documentazione amministrativa;
- Gestione marchi, brevetti e disegni di proprietà di terzi.



Ne consegue che le figure aziendali maggiormente coinvolte sono il Responsabile dell'Ufficio Amministrazione e Finanza, l'Ufficio Amministrazione e il Responsabile Commerciale.



DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1. FATTISPECIE DI REATO E MODALITÀ DI COMMISSIONE

Al fine di una corretta valutazione della significatività dei reati della presente famiglia, è necessario specificare preliminarmente che per “prodotto industriale” si intende un bene ottenuto al termine di un processo produttivo di natura diversa rispetto a quello artigianale e destinato alla commercializzazione. Le caratteristiche di un prodotto industriale sono legate alla materia prima dal quale è ottenuto, dal tipo di tecnologia utilizzata per la sua trasformazione (sistema di produzione) e dal settore di mercato nel quale esso si colloca.

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)

Il reato si concretizza in caso di violenza sulle cose, ovvero di utilizzo di mezzi fraudolenti al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, ad esempio creando disservizi realizzati al solo scopo di turbare altri soggetti sul mercato. La condotta, quindi, deve essere finalizzata alla turbativa di un'industria o di un commercio. La norma, che è stata introdotta al fine di garantire il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta da privati, è volta a tutela sia del patrimonio del singolo imprenditore, che dell'ordine economico.

Le condotte punite possono essere due:

- realizzare atti di violenza su una cosa, che ne risulti danneggiata, trasformata oppure di cui venga mutata la destinazione;
- utilizzo di mezzi fraudolenti, quindi artifici, raggiri o menzogne con conseguente turbativa o impedimento del commercio. Infatti, nel caso in cui l'uso di mezzi fraudolenti assicuri all'agente solo un utile economico, senza danneggiare l'azienda concorrente, ricadrebbe nel diverso reato di concorrenza sleale.

In questa definizione rientrano tutti gli atti di concorrenza sleale per cui il reato si potrebbe configurare mediante l'uso di manovre speculative fraudolente ovvero pubblicità menzognere, diffusione di notizie false o tendenziose tali da creare sviamento di clientela in danno di un'azienda concorrente.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Il reato si concretizza adottando comportamenti violenti o minatori che vanno a ledere il normale svolgimento dell'attività industriale o commerciale altrui. Si ha concorrenza sleale sia quando la violenza o la minaccia sono esercitate in maniera diretta contro l'imprenditore concorrente, sia indirizzando la violenza o la minaccia su soggetti terzi, come clienti o collaboratori, comunque legati da rapporti economici o professionali con l'imprenditore concorrente.

La fattispecie in esame si riferisce a comportamenti, quali violenza e forme di intimidazione, tipici della criminalità organizzata, in particolare di quella a stampo mafioso, ma, per la configurabilità del reato, il delitto non deve necessariamente realizzarsi in ambienti di criminalità organizzata, né l'autore deve appartenere a un'organizzazione criminale.

Il delitto è spesso contestato in caso di fraudolenta aggiudicazione di una gara in presenza di accordo criminis intimidatorio.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)



Il delitto in esame si configura quando taluno ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi segni distintivi contraffatti alterati e cagiona un danno alla economia nazionale. Il documento rileva qualora abbia una rilevanza su scale nazionale, quindi, non basta che abbiano subito danni le singole aziende ma occorre che il pregiudizio riguardi l'intera industria nazionale e quindi l'economia pubblica in genere. Il reato è difficilmente applicazione pratica e di arduo accertamento da parte del giudice.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Il reato si concretizza quando, nell'ambito di un'attività commerciale, si vende una cosa mobile per un'altra, (c.d. consegna *aliud pro alio*) diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella dichiarata o pattuita. Il reato non richiede, ai fini della sua configurabilità, che il prodotto sia socialmente pericoloso o comunque nocivo per il consumatore, ma è sufficiente la mendace commercializzazione dello stesso come diverso da quello reale.

Nello specifico, la diversità per "l'*origine*" del prodotto riguarda il luogo geografico di produzione di cose che, nella mente dei consumatori, ricevono un particolare apprezzamento proprio per essere prodotte in una determinata zona o regione. La diversità per "*provenienza*" fa riferimento in particolare al fatto che la fonte del bene o del prodotto sia rinvenibile in un determinato produttore/intermediario che lo contraddistingue. La difformità per "*qualità*" si ha quando tra la cosa dichiarata o pattuita e quella consegnata vi sia un divario di pregio o di utilizzabilità, mentre la "*quantità*" investe il peso, la misura o il numero.

Non è richiesto il compimento di atti fraudolenti o dissimulativi, in quanto la presenza di artifici e raggiri renderebbe applicabile la disciplina della truffa.

Il reato si configura, ad esempio, in caso di messa in vendita di macchinari industriali muniti di marcatura CE e quindi dichiarati sicuri senza aver adempiuto alle prescrizioni, comunitarie e nazionali, di riferimento. Il marchio CE attesta la conformità del prodotto a normative specifiche, ed è posto a tutela degli acquirenti dei beni, siano essi consumatori finali oppure commercianti intermediari nella catena distributiva. Apponendo indebitamente il marchio CE, che presuppone una certa "qualità" e "sicurezza" del prodotto, viene fornito all'acquirente un prodotto diverso da quello dovuto. Integra il reato di frode nell'esercizio del commercio la consegna di merce recante la marcatura CE (indicativa della locuzione China Export) apposta con caratteri tali da ingenerare nel consumatore la erronea convinzione che i prodotti rechino, invece, il marchio CE (Comunità Europea).

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Il reato si concretizza con la messa in vendita o in commercio come genuine, di sostanze alimentari non genuine, non necessariamente dannose per la salute pubblica.

"Non genuina" è, infatti, la sostanza alimentare che sia stata contraffatta o alterata con artificio, nella sua essenza o negli elementi che la compongono, sia alterando componenti naturali della sostanza stessa, utilizzandoli in maniera abnorme, sia alterando la composizione della sostanza alimentare, anche per mezzo di elementi chimici, in modo non conforme alle prescrizioni legislative in merito (ad es. sostanze presenti in misura superiore a quella consentita). Non genuino è anche il prodotto alimentare che non rispetta le conformità ai requisiti legali della normativa di settore.

L'interesse tutelato dalla norma è la buona fede negli scambi commerciali.

Il reato si configura ad esempio nella vendita di un alimento prodotto senza il rispetto di tutte le modalità di produzione prescritte dal disciplinare, come nel caso di violazione delle modalità di alimentazione degli animali destinati alla produzione del latte con il quale viene preparato un formaggio individuato dal regolamento sul riconoscimento delle denominazioni.



Ad esempio, il reato si concretizza con la vendita come carne fresca di puro suino contenente anche carne bovina, atteso che per sostanza alimentare non genuina deve intendersi anche quella che non contiene le sostanze ed i quantitativi previsti.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

La fattispecie tutela l'ordine economico, quindi tende ad assicurare l'onestà degli scambi commerciali contro il pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti. Pertanto, per la sussistenza del reato previsto è sufficiente l'uso di nomi, marchi o segni distintivi che, senza essere contraffatti, risultano idonei ad indurre in errore i consumatori circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto. Detta norma incriminatrice prescinde, in sostanza, dalla falsità, rifacendosi alla mera, artificiosa equivocità dei contrassegni, marchi ed indicazioni illegittimamente usati, tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti similari da parte dei consumatori comuni (c.d. *attitudine ingannatoria*).

Si tratta di una ipotesi sussidiaria rispetto a quelle di contraffazione ed alterazione dei marchi registrati di cui sopra.

Il soggetto attivo può essere chi pur non avendo la qualifica di commerciante, eserciti comunque un'attività di tipo commerciale.

L'esempio più eclatante è l'apposizione del marchio "Made in Italy" su beni o prodotti non realmente fabbricati in Italia oppure l'apposizione dell'etichetta "prodotto nella regione DOP" a prodotti coltivati in una diversa regione

Il reato in esame può concorrere con quello di frode in commercio in caso di vendita di prodotti indebitamente marchiati CE in quanto non rispettano gli standard definiti dalla normativa di riferimento, avendo il produttore fornito una mendace indicazione circa la qualità del prodotto, idonea a trarre in inganno l'acquirente finale oppure quando riguarda la messa in vendita o in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali con la consapevolezza che gli stessi recino nomi, marchi o segni distintivi, nazionali od esteri non depositati.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

La norma punisce le condotte di violazione e usurpazione dei titoli di proprietà industriale nelle attività di fabbricazione, utilizzazione industriale, importazione e commercializzazione di prodotti o servizi, sanzionando qualsiasi violazione che non rientri nelle condotte punibili ai sensi degli artt. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni) e 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) (c.d. *ricettazione del marchio contraffatto*). A differenza di questi due articoli che tutelano la fede pubblica, la presente fattispecie è specificamente volta alla tutela della proprietà industriale intesa come diritto dell'imprenditore al pacifico godimento e sfruttamento in forma esclusiva del titolo o dell'idea produttiva e dei beni industriali: qui viene prevista la punibilità di chi semplicemente fabbrica o adoperi i beni utilizzando il marchio contraffatto, con la consapevolezza della registrazione dello stesso.

Sono titoli di proprietà industriale marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazione aziendali riservate, nuove varietà vegetali.

Il titolo di proprietà industriale si acquista con la brevettazione o la registrazione e viene usurpato quando il soggetto agente realizza il bene brevettato o registrato pur non essendo titolare di alcun diritto sulla cosa.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517-quater c.p.)



La fattispecie punisce chi contraffà o comunque altera indicazioni geografiche (IGP) o denominazioni di origine (DOP) di prodotti agroalimentari o commercializza gli stessi prodotti.

La norma non richiede necessariamente che l'origine del prodotto sia tutelata attraverso la registrazione di un marchio collettivo ai sensi della normativa nazionale; e non richiede che le indicazioni fallaci siano idonee ad ingannare il pubblico dei consumatori, orientando la tutela verso gli interessi economici dei produttori titolati ad utilizzare le predette indicazioni o denominazioni.

Secondo un recente orientamento della giurisprudenza, inoltre, la norma non si riferisce solo all'indicazione IGP/DOP in sé e per sé, ma anche alle indicazioni contenute nel relativo disciplinare e, pertanto, alle materie prime utilizzate (nonché al luogo di produzione, il metodo di ottenimento del prodotto, etc., costituenti contenuto minimo del disciplinare); quindi il delitto sarebbe configurabile non solo nel caso di falsificazione (totale o parziale) del segno IGP/DOP, ma anche quando non sia rispettato il relativo disciplinare di produzione.

Inoltre, il reato in esame non richiede che l'origine del prodotto sia tutelata attraverso la registrazione di un marchio collettivo ai sensi della normativa nazionale e pertanto, attesa, la mancata previsione di clausole di riserva, l'eventuale contraffazione di un marchio collettivo può comportare il concorso tra il delitto di cui all'art. 517-quater c.p. e quelli di contraffazione, alterazione di marchi o segni distintivi e commercio di prodotti con segni falsi (artt. 473 e 474 c.p.)

Ai fini della configurabilità del reato rileverebbe, ad esempio, il rispetto di tutte le prescritte modalità di produzione, ivi comprese le norme relative al latte utilizzato ed alle modalità di alimentazione delle vacche che producono il latte destinato alla produzione del parmigiano reggiano.

2. ATTIVITÀ E FIGURE AZIENDALI COINVOLTE

Le attività sensibili individuate ai fini della presente Parte Speciale sono:

- Pubblicizzazione prodotti e servizi
- Utilizzo di loghi o marchi che possano trarre in inganno;
- Imitazione di altrui prodotti per trarre in inganno il consumatore;
- Acquisizione clienti;
- Rapporti commerciali con altre aziende;

Le figure aziendali maggiormente coinvolte sono il Responsabile Commerciale, l'Ufficio Commerciale e il Responsabile dell'Ufficio Tecnico.



REATI SOCIETARI

1. FATTISPECIE DI REATO E MODALITÀ DI COMMISSIONE

False comunicazioni sociali

Il reato si concretizza attraverso l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero o di omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo idoneo ad indurre altri in errore. Il reato può essere commesso da amministratori, direttori generali e dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, da sindaci o liquidatori.

Per la configurazione del reato:

- La condotta deve essere realizzata con l'intenzione di conseguire per sé o per altri ingiusto profitto;
- Le informazioni possono riguardare anche beni posseduti o amministrati dalla Società conto terzi;
- Le informazioni false o omesse devono riguardare esclusivamente fatti materiali rilevanti tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società e non valutazioni di ordine contabile;
- le condotte devono risultare concretamente idonee ad indurre in errore i terzi, non assumendo più alcuna rilevanza, ai fini dell'integrazione dei reati, l'effettivo danno subito dalla Società, dai creditori o dai terzi.

I medesimi fatti possono essere puniti anche nel caso di "lieve entità", in considerazione della natura e delle dimensioni della Società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Il reato si configura, ad esempio, iscrivendo all'attivo dello stato patrimoniale crediti verso società controllate, immobilizzazioni finanziarie e immateriali per cifre elevatissime nonostante un loro valore reale prossimo allo zero.

Altri esempi possono essere i seguenti:

- Appostare in bilancio ricavi o costi non reali (perché, ad esempio, derivanti da operazioni inesistenti documentate da fatture false).
- Lasciare in bilancio crediti sebbene ormai definitivamente inesigibili per il fallimento senza attivo del debitore.
- La valutazione di qualcosa di inesistente come ad esempio un credito inesistente, inesigibile o irrealizzabile;
- L'omessa indicazione della vendita o dell'acquisto di beni.
- L'omessa indicazione di un debito derivante da un contenzioso nel quale si è rimasti definitivamente soccombenti.
- Indicare crediti inesistenti perché derivanti a contratti fittizi.
- Indicare all'attivo dello stato patrimoniale il credito nei confronti di un cliente per fatture da emettere in violazione del principio di competenza, afferendo i ricavi all'esercizio successivo ed essendo il contratto concluso solo l'anno dopo.
- Indicare tra i crediti verso clienti un importo in relazione all'emissione di una fattura per operazioni inesistenti.

Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati



Vi è corruzione attiva nel settore privato quando un soggetto intenzionalmente promette, offre o concede, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura ad una persona, per essa stessa o per un terzo, nel quadro delle attività professionali di tale persona affinché essa compia o ometta un atto in violazione di un dovere.

Il reato si configura anche “in forma passiva”, ovvero quando un soggetto sollecita, riceve o accetta la promessa di un indebito vantaggio per compiere od omettere un atto in violazione di un dovere. Tuttavia, in un’ottica 231, per la configurabilità del reato è più probabile che il soggetto che compie il reato in questione sia il soggetto attivo, quindi il corruttore, il quale agisce per perseguire l’interesse o vantaggio della Società, che è il presupposto per responsabilità amministrativa dell’Ente.

Il reato si configura ad esempio qualora il Responsabile Acquisti della Società corrompa il Direttore Vendite di una società fornitrice al fine di concludere l’acquisto a prezzi inferiori a quelli di mercato (o, più in generale, ottenere condizioni di acquisto di maggior favore).

Il reato si configura ad esempio qualora il Responsabile Acquisti della Società corrompa il Direttore Vendite di una società fornitrice affinché venda in esclusiva alla Società.

Un esempio di corruzione intra-organizzativa è quello dell’amministratore della Società che offre denaro ai membri del Collegio Sindacale affinché omettano di rilevare anomalie nella predisposizione delle comunicazioni sociali.

Un esponente della Società corrompe l’incaricato della certificazione (sistemi di gestione Qualità, gestione ambientale, gestione della salute e sicurezza sul lavoro, «marcatura CE») affinché la rilasci/rinnovi pur non essendoci conformità a tutti i requisiti.

L’amministratore o il Responsabile Comunicazioni Esterne della Società corrompe il Direttore responsabile di una testata giornalistica affinché pubblici notizie non fondate/false/fuorvianti sulle vicende societarie/giudiziarie/patrimoniali riguardanti la Società.

L’amministratore della Società corrompe l’esponente di una banca per ottenere condizioni migliori sul credito o finanziamenti/affidamenti altrimenti non concedibili, oppure per non subire la revoca di un finanziamento in essere.

Il reato è punito, seppur con pene ridotte, anche qualora l’offerta o la promessa di denaro o altra utilità non sia accettata, ricadendo in questo caso nella fattispecie di *Istigazione alla corruzione tra privati*.

Impedito controllo

Il reato si configura quando, attraverso l’occultamento di documenti o altri artifici, si impedisca o si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo, legalmente attribuite ed esercitabili da ciascun socio, sulla gestione ed amministrazione della società, procurando un danno ai soci stessi. È un reato proprio degli amministratori: eventuali altri soggetti potranno essere coinvolti a titolo di concorso nel reato.

Ad esempio, un socio accomandatario di una s.a.s. che ha impedito al socio accomandante il controllo della medesima società, occultando documenti contabili, inviando le convocazioni assembleari ad indirizzi sbagliati o, ancora, fornendo risposte evasive alle richieste di documentazione contabile; condotte che hanno cagionato al socio accomandante un danno pari agli utili realizzati e non distribuiti.

Indebita restituzione di conferimenti

La norma, che tutela l’integrità e l’effettività del capitale sociale quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, punisce gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, anche mediante il compimento di operazioni simulate.

Si tratta di un reato proprio degli amministratori e non è configurabile il concorso necessario del socio, ma ciò non esclude il suo concorso eventuale nei casi in cui non si sia limitato a ricevere la indebita restituzione dei conferimenti, ma si sia invece adoperato attivamente per determinare, istigare o rafforzare il proposito criminoso dell’amministratore.



La condotta può avvenire sotto forma di restituzione anche simulata sotto qualsiasi forma dei conferimenti ai soci ovvero liberando i soci dall'obbligo di versare i conferimenti.

Nonostante sia difficile ipotizzare un vantaggio diretto derivante dalla restituzione dei conferimenti, in quanto una simile attività va di per sé ad erodere il capitale dell'azienda, un vantaggio indiretto potrebbe essere ravvisato nel caso in cui i conferimenti vengano restituiti per toglierli dalla disponibilità delle pretese creditorie.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Il reato si configura in due ipotesi:

- Nel caso in cui vengano ripartiti utili, o acconti sugli utili, che non siano effettivamente stati conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva;
- Nel caso in cui vengano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La norma è sussidiaria rispetto all'“indebita restituzione di conferimenti” e, anche in questo caso, il reato è commesso dagli amministratori, salvo concorso eventuale del socio a seguito di un effettivo contributo di volontà in termini di determinazione ed istigazione del proposito criminoso.

La pena potrebbe essere irrogata anche qualora la distribuzione degli acconti su utili fittizi si basi su un bilancio mal redatto. Anche gli utili conseguiti «in nero» integrano la fattispecie, poiché il socio incassa di più di quanto gli compete (imposte evase).

Il reato si estingue qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

L'acquisto di azioni proprie da parte della Società è previsto solo in determinati casi e solo per le società quotate ed i limiti e i termini per tali operazioni sono stabiliti dal Codice civile e dalla legislazione sugli emittenti (si rimanda inoltre alla regolamentazione in materia di insider trading).

Il reato si estingue qualora avvenga la ricostituzione del capitale sociale prima del termine per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio dei creditori

Il reato si concretizza in caso si proceda a riduzioni del capitale sociale, a fusioni con altra società oppure a scissioni della società stessa, in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori. L'elemento costitutivo del reato è la fraudolenta sopravvalutazione dei beni o dei crediti trasferiti e, perché il reato sussista, è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio ai creditori. Il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.

Il reato si configura ad esempio:

- in caso di esecuzione di una delibera di riduzione del capitale sociale prima dei 90 gg. di legge, ovvero esecuzione della stessa nonostante l'opposizione dei creditori;
- In caso di attuazione di una fusione senza il rispetto degli obblighi pubblicitari, ovvero senza il rispetto della procedura di opposizione dei creditori.

Formazione fittizia di capitale



Il reato si concretizza qualora gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino il capitale sociale in modo fittizio, attraverso una delle seguenti condotte:

- attribuzione di azioni o quote sociali in misura superiore al capitale sociale (tale verifica va attuata «complessivamente» e non con riferimento al singolo socio essendo possibile regolare l'incidenza delle partecipazioni attribuite ai soci sulla base di scelte contrattuali);
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote (impiego della medesima somma di denaro, nella costituzione o nell'aumento di capitale di due diverse società, incrementando fittiziamente i due capitali sociali senza apportare alcun beneficio patrimoniale aggiuntivo);
- rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti;
- in caso di trasformazione, rilevante sopravvalutazione dei conferimenti in natura, o dei crediti, ovvero del patrimonio della società.

Illecita influenza sull'assemblea

Il reato si configura attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, posti in essere da chiunque e a prescindere dalla finalità perseguita, che abbiano quale effetto la formazione di una maggioranza artificiosa all'interno dell'assemblea.

Sono esempi di condotte attraverso le quali può concretizzarsi il reato:

- Abusi della presidenza dell'assemblea volti ad escludere o ammettere un socio;
- Inserimento a verbale di soci in realtà non intervenuti;
- Ricorso a società fiduciaria per eludere un divieto di voto.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Il reato può realizzarsi secondo due possibili condotte:

- Nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori o comunque soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza ex lege) esponano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto terzi. In questa ipotesi il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.
- Nel secondo caso, il reato si concretizza indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità pubblica di vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro condotta, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

Esempio tipico è quello degli amministratori che omettono di indicare nei bilanci societari una fidejussione rilasciata in favore di un'altra società, altresì omettendo di darne comunicazione al competente organo di revisione.

Istigazione alla corruzione tra privati

Il reato si realizza quando:

- Qualcuno offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto inerente al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà e l'offerta o la promessa non venga accettata;
- Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, sollecitano per sé o per altri, anche per interposta



persona, una promessa o dazione di danaro o di altra utilità, per commettere o omettere in atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà e qualora la sollecitazione non sia accettata.

2. ATTIVITÀ E FIGURE AZIENDALI COINVOLTE

Le attività sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere i reati societari sono le seguenti:

- Redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;
- Operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale (ripartizione di utili e riserve, operazioni sulle quote sociali, ecc.);
- Definizione ed esecuzione di operazioni di fusione, acquisizione e scissione o di altro tipo straordinario;
- Gestione dei rapporti con il Sindaco Monocratico

Le figure aziendali maggiormente coinvolte sono l'Assemblea dei Soci, l'Amministratore Unico e il Responsabile dell'Ufficio Amministrazione e Finanza.



DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

1. FATTISPECIE DI REATO E MODALITÀ DI COMMISSIONE

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro si configura nel caso in cui venga impiegata manodopera in condizioni di sfruttamento approfittando dello stato di bisogno (c.d. caporalato).

Indici di sfruttamento sono:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- violazioni delle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

2. ATTIVITÀ E FIGURE AZIENDALI COINVOLTE

Premesso che risulta difficile il concretizzarsi di tale fattispecie nella realtà aziendale di STEELFORM S.R.L., essendo questo reato connesso a fenomeni come il caporalato tipico di altri tipi di attività, l'area maggiormente sensibile è quella relativa all'assunzione e gestione del personale, con particolare riferimento ai lavoratori dell'area produttiva.

Nel consegue che le figure aziendali maggiormente coinvolte sono il Datore di Lavoro e il responsabile dell'Ufficio Risorse Umane.



REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. FATTISPECIE DI REATO E MODALITÀ DI COMMISSIONE

Omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime

Queste due fattispecie puniscono i delitti di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime, se commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

A differenza delle altre fattispecie criminose richiamate dal Decreto, gli illeciti di questa famiglia non consistono in una condotta dolosa (di deliberata e consapevole violazione di un precetto normativo), ma in una mera inosservanza - anche solo colposa - delle cautele poste a presidio della salute e sicurezza dei lavoratori, da cui sia derivata - sotto il profilo meramente causale - una conseguenza lesiva per il lavoratore medesimo. L'autore dell'azione incauta, imperita o negligente può essere quindi un qualunque soggetto operante all'interno della realtà aziendale e, al limite, persino il medesimo lavoratore nel cui interesse la cautela era stata prevista.

Occorre specificare che il criterio "dell'interesse o vantaggio" dell'ente, presupposto per l'applicazione del D. Lgs. 231/01, nel caso dei reati colposi deve essere riferito non all'intera fattispecie di reato, comprensiva dell'evento lesivo, ma alla sola condotta violativa delle norme antinfortunistiche. In sostanza, il vantaggio deve essere valutato con riferimento non alla morte del dipendente, ma all'omessa adozione delle necessarie misure di sicurezza a tutela del lavoratore. Da questo punto di vista, in particolare, può certamente ravvisarsi un risparmio di spesa a beneficio dell'ente, dal momento che i presidi di sicurezza hanno un costo, e tale risparmio è di per sé idoneo ad integrare il requisito del vantaggio e, dunque, a fondare la responsabilità dell'ente.

2. ATTIVITÀ E FIGURE AZIENDALI COINVOLTE

Le attività a rischio ai fini del Decreto sono tutte quelle che ineriscono la gestione degli aspetti organizzativi e il rispetto degli adempimenti normativi, sia di carattere generale che speciale, inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Si tratta, pertanto, di rischi specifici del datore di lavoro (quale principale responsabile della politica della sicurezza e della organizzazione aziendale), che possono tuttavia estendersi anche ad altri soggetti, nella misura in cui parte dei doveri inerenti alla disciplina antinfortunistica sia stata delegata a terzi.

In considerazione della dimensione aziendale e delle specifiche attività svolte dal punto di vista tecnico, al fine di adempiere in maniera adeguata alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, STEELFORM S.R.L. ha adottato un'organizzazione interna dei poteri volta a garantire che ciascuna funzione sia svolta dagli incaricati e controllata dall'organo dotato di maggiore competenza. L'azienda ha altresì inteso individuare i preposti alla sicurezza.

L'organigramma della Società, che si allega al presente Modello, con riferimento ai poteri/funzioni in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede le seguenti figure:

- Datore di lavoro (DDL), per i compiti da questo non delegabili;



- Delegato del datore di lavoro per i compiti da questo delegati;
- Preposti;
- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- Medici competenti;
- Addetti delle squadre di primo soccorso e antincendio;
- Lavoratori.

Le principali attività sensibili rilevate ai fini della potenziale commissione di Reati in esame sono i seguenti:

- Identificazione e monitoraggio dei requisiti legali in materia di sicurezza e salute;
- Identificazione dei pericoli, valutazione e gestione dei rischi per la sicurezza e la salute;
- Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale;
- Gestione delle macchine, attrezzature ed impianti;
- Informazione, formazione e addestramento del personale;
- Attività di sorveglianza sanitaria;
- Gestione delle attività connesse agli appalti;
- Attività di vigilanza e sistema disciplinare.



RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

1. FATTISPECIE DI REATO E MODALITÀ DI COMMISSIONE

Ricettazione

Presupposto della ricettazione è l'esistenza di un reato anteriore, non necessariamente uno di quelli compresi nel catalogo 231 e non per forza giudizialmente accertato. L'interesse tutelato dalla norma è l'incriminazione di traffici che abbiano per oggetto le cose provenienti dai delitti o contravvenzioni ovvero quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Il reato di ricettazione può essere integrato - senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto - da chiunque acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto doloso o colposo o, comunque, si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto.

Quanto alle modalità della condotta rilevante anche ai fini di cui al Decreto, a titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe verificarsi nelle ipotesi in cui i dipendenti della Società a ciò deputati, omettendo (o non tenendone in considerazione i risultati) i controlli previsti dalle procedure aziendali in ordine alla attendibilità delle controparti nei contratti di acquisto di beni, consapevolmente acquistino, nell'interesse della Società, beni ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato in quanto provenienti da un precedente illecito commesso dal venditore o da altri.

Si ponga il caso del Resp. Acquisti della Società che, nonostante sia a conoscenza della scarsa affidabilità del venditore e, pur avendo appurato con certezza che la documentazione di acquisto è palesemente incompleta e/o inesatta, proceda all'acquisto del bene in quanto esso risulta più vantaggioso sotto il profilo economico, accettando il rischio che si tratti di un bene di provenienza illecita.

L'azienda potrebbe essere coinvolta, ad esempio, nel caso in cui, al fine di ottenere un prezzo vantaggioso, acquisti beni da un soggetto che, parallelamente alla fornitura di tali beni, notoriamente svolga attività illecite quali lo spaccio di stupefacenti o faccia parte di un'associazione di tipo mafioso e utilizzi i profitti derivanti da tali attività illecite per investirli nell'attività lecita. Perché sussista il reato, infatti, non è necessario che il denaro o i beni provengano direttamente o immediatamente da un qualsiasi delitto, ma è sufficiente anche una provenienza mediata.

Riciclaggio

Il delitto di riciclaggio punisce chiunque, senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la identificazione della loro provenienza delittuosa, anche senza impedirla in via definitiva.

Pertanto, come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli, i diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto doloso o colposo o da una contravvenzione (ad es., reati tributari, reati contro il patrimonio, ecc.) che ne costituisce il presupposto.

Per la configurabilità del reato è richiesto il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di compiere attività di riutilizzazione di denaro, beni, o altre utilità di provenienza illecita o anche solo nella rappresentazione della concreta possibilità della provenienza delittuosa della cosa. L'ignoranza circa la



provenienza degli stessi esclude il dolo, mentre sussiste la punibilità a titolo di dolo eventuale in caso di comprovato dubbio circa la fonte dei beni o delle altre utilità.

Il delitto di riciclaggio potrebbe essere integrato nei casi in cui, a seguito della ricezione di beni e/o finanziamenti in denaro che costituiscono proventi di reato e sui quali sono stati omessi o effettuati parzialmente i controlli previsti, i dipendenti della Società compiano operazioni quali:

- a) nel caso dei beni, l'impiego degli stessi presso la Società (si pensi, ad es., alla ricezione di computer oggetto di furto che poi vengono utilizzati o trasferiti presso un'altra società del Gruppo);
- b) nel caso del denaro, l'acquisto di beni o servizi in favore della Società (si pensi, ad es., all'utilizzo di somme provenienti da un precedente reato tributario per acquistare una partita di nuove attrezzature nell'interesse della Società).

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Salvo che la condotta sia riconducibile alle ipotesi di ricettazione o riciclaggio, la norma punisce chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione, sempre che l'autore non abbia concorso alla realizzazione del reato presupposto (ad es., furto, reati tributari, reati di falso, ecc.). La fattispecie si differenzia dall'ipotesi di riciclaggio in quanto mentre quest'ultimo prevede la sostituzione, il trasferimento oppure operazioni di ostacolo all'identificazione delle provenienze illecite, la figura in esame punisce l'*impiego*, da intendersi come ogni forma di utilizzazione dei capitali illeciti, senza che siano necessariamente presenti connotazioni dissimulatorie, volte ad ostacolare l'individuazione o l'accertamento della provenienza illecita dei beni.

Il riferimento alle *attività economiche e finanziarie* è riconducibile ad un qualsivoglia settore idoneo a far conseguire profitti (ad es., attività di intermediazione, ecc.).

Per la configurabilità del reato è richiesto il dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione della condotta tipica sopra descritta.

In via astratta, il reato potrebbe verificarsi nel momento in cui i dipendenti della Società a ciò deputati, pur consapevoli di aver ricevuto denaro, beni, o utilità provenienti da delitto - in quanto, per esempio, all'esito delle attività di controllo prevista dalle procedure aziendali è emerso che il denaro è transitato su un conto intestato ad una società o a persone fisiche segnalate dalle liste c.d. antiterrorismo - utilizzino le somme in questione per effettuare investimenti, anche a mezzo di società di intermediazione.

Ad esempio, una Società che utilizza capitali di provenienza illecita, riconducibili al gestore del patrimonio di un sodalizio di stampo mafioso, per coprire crisi di liquidità, onorare gli impegni assunti con le banche e i fornitori, ed incrementare l'attività aziendale.

Autoriciclaggio

La norma punisce chi, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto, ne impieghi, sostituisca o trasferisca i relativi profitti in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative che ne ostacolino concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa e non si esauriscano nella mera utilizzazione o godimento personale.

L'oggetto della condotta consiste nel denaro o altra utilità (bene mobile o immobile avente natura economico-patrimoniale), proveniente direttamente o indirettamente da qualsiasi delitto. Ai fini della configurabilità del reato si ritengono rilevanti tutte le forme di re-immissione nel circuito economico-legale (acquisizioni di appalti, acquisto di partecipazioni societarie, locazioni immobiliare, forniture di beni o servizi, ecc.) purché concretamente idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle relative disponibilità.

Al fini del Modello 231, per mera utilizzazione o godimento personale, quali cause di esclusione di punibilità, si intendono le condotte di acquisto/godimento di beni di consumo per esigenze personali (ad esempio, l'acquisto di un immobile da destinare ad abitazione propria, oppure il mero versamento su conto corrente intestato a proprio nome) purché prive di qualsiasi risvolto economico o di profitto.



Ad esempio, integra il reato di autoriciclaggio l'imprenditore e, ai sensi del D. Lgs. 231/01 anche la Società, che costringe i dipendenti ad accettare buste paga più basse di quelle concordate non versando le quattordicesime e altre remunerazioni, allo scopo di disporre di fondi illeciti utilizzati poi per pagare provvigioni o altri benefit aziendali in nero a favore dei venditori della società. In tal modo, il denaro veniva reimmesso nel circuito aziendale, con un'azione elusiva dell'identificazione della provenienza illegale della provvista.

Altro esempio è la vendita di liste di dati ritenuti sensibili ai sensi della normativa privacy senza alcuna autorizzazione e impiego dei proventi derivanti da attività delittuosa in operazioni finanziarie non direttamente tracciabili.

2. ATTIVITÀ E FIGURE AZIENDALI COINVOLTE

Premessa la difficoltà di circoscrivere soltanto a specifiche funzioni o aree operative il rischio di commissione di questi reati, appare evidente il ruolo centrale che assume il grado di conoscenza che l'ente è in grado di acquisire rispetto al controllo delle proprie controparti commerciali, al fine di tutelarsi dal coinvolgimento in operazioni potenzialmente riconducibili ad attività di riciclaggio, ricettazione o impiego di beni, denaro o utilità di provenienza illecita.

Le attività sensibili ai fini del rischio di commissione di questi reati che sono state individuate sono le seguenti:

- flussi finanziari in entrata e in uscita, nonché l'importo che ne viene determinato;
- relazioni con fornitori o altri partners sia a livello nazionale che internazionale;
- le attività relative all'acquisto di materie prime da utilizzare all'interno del processo produttivo o impiegate presso i clienti che ne abbiano fatto richiesta (c.d. assistenza tecnica);
- le procedure attinenti all'ingresso di nuovi clienti, con particolare attenzione al momento della preparazione di offerte e della gestione dell'ordine;
- la gestione dei rapporti con agenti e intermediari;
- l'approvvigionamento di beni e servizi e l'assegnazione di incarichi professionali;
- la gestione degli investimenti;
- la richiesta e gestione dei finanziamenti;
- la gestione delle operazioni societarie ordinarie e straordinarie;
- la gestione della contabilità, del bilancio e degli adempimenti fiscali;
- la gestione dei rimborsi spese a dipendenti e collaboratori;
- la concessione di liberalità e omaggi;
- la gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, e la gestione della contabilità e del bilancio, con riferimento particolare alla determinazione, contabilizzazione e versamento delle imposte.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito alcune delle possibili modalità di commissione dei reati in parola:

- Inserimento di fornitori fittizi nel sistema gestionale e contabile e trasferimento di denaro proveniente da attività illecita, al fine di favorire la sua re-immissione nel circuito legale;
- Accredito di somme su conti correnti di fornitori, giustificandole formalmente come pagamenti di servizi di fornitura o consulenza, in realtà mai ricevuti, al fine di favorire la re-immissione del denaro



proveniente da illecito nel suo circuito legale;

- Investimenti a diretto vantaggio della società, effettuati senza ricorrere alle disponibilità sui conti correnti aziendali e con denaro proveniente da reato;
- Sponsorizzazioni o donazioni a favore di soggetti terzi tramite utilità provenienti da precedente delitto;
- Acquisto di beni provenienti da precedente delitto o contravvenzione;

Le funzioni aziendali che in ragione dell'attività svolta presentano un rischio-reato maggiormente elevato sono la Direzione e l'Ufficio Amministrativo.

Le figure aziendali maggiormente coinvolte risultano essere l'Amministratore Unico e il Responsabile dell'Ufficio Acquisti.



DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. FATTISPECIE DI REATO E MODALITÀ DI COMMISSIONE

Diffusione in tutto o in parte di un'opera dell'ingegno protetta attraverso l'utilizzo di reti telematiche

La fattispecie di reato in oggetto si concretizza quando un soggetto viola il diritto di autore, diffondendo - attraverso l'utilizzo di reti telematiche - in tutto o in parte opere dell'ingegno protette. La norma tutela l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

La norma punisce anche le condotte di cui sopra commesse su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. Il bene giuridico protetto dalla norma in questo caso consiste nella protezione dei diritti personali del titolare dell'opera, ovvero il suo onore e la sua reputazione, a differenza della ipotesi criminosa precedente.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui l'Ente si appropri di ricerche/analisi e/o altri documenti contenenti i risultati delle attività portate avanti da ricercatori in modo da utilizzarne i contenuti o pubblicarli sul suo sito internet o su altre reti telematiche come se fossero propri.

Inoltre, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società riproduca su documenti aziendali (giornali, materiali promozionali, comunicazione via internet, ecc.) opere altrui, prima che sia reso pubblico il contenuto, usurpandone la paternità o modificandone il contenuto, con la conseguenza dell'offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Gestione abusiva di programmi per elaboratori e di banche dati protette

Il reato in questione si realizza quando, al fine di trarne profitto, sono integrate condotte finalizzate a duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - programmi per elaboratori e contenuti di banche dati protette.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui l'Ente acquisti una singola licenza per un programma e provveda alla sua duplicazione, in modo da distribuire tali programmi al proprio interno e/o commercializzare tali programmi all'esterno.

Gestione abusiva di opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, noleggiare, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi, incluse opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico. A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società filmi/registri le discussioni e tutte le attività svolte nel corso di meeting/convegni/congressi organizzati da società competitor o da altri enti al fine di riutilizzare quanto emerso nel corso di tali occasioni per erogare formazione all'interno della



Società o formazione a pagamento presso terzi. Oppure quando si organizza un evento aziendale aperto al pubblico in cui viene diffusa musica in sottofondo senza previo pagamento dei diritti Siae.

Gestione impropria di supporti esenti da obblighi di contrassegno ovvero non assolvimento fraudolento degli obblighi di contrassegno

Il reato in questione si realizza quando i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, non comunicano alla stessa società entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi ovvero quando questi soggetti dichiarano falsamente di aver assolto agli obblighi di contrassegno.

Gestione impropria o comunque fraudolenta di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato

Il reato in questione si realizza quando, a fini fraudolenti, sono integrate condotte finalizzate a produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

2. ATTIVITÀ E FIGURE AZIENDALI COINVOLTE

Le attività della Società nelle quali possono essere commessi i reati informatici e trattati in modo illecito i dati aziendali informatici sono proprie di ogni ambito aziendale che utilizza le tecnologie dell'informazione:

- Utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica, ovvero di qualsiasi altra opera dell'ingegno protetta da diritto d'autore (con particolare riferimento all'acquisto e all'utilizzo di software, banche dati o di qualsiasi altra opera dell'ingegno tutelata dal diritto d'autore e "Gestione delle attività connesse all'implementazione e/o aggiornamento del sito internet e, più in generale, utilizzo della rete telematica aziendale);
- Gestione delle attività di presentazione dell'Azienda al pubblico.

Il rischio è ipotizzabile per tutte le funzioni aziendali, stante l'utilizzo quotidiano da parte di tutti i collaboratori degli strumenti informatici, con maggior probabilità per le funzioni amministrative e di Direzione. Ciononostante, le limitate conoscenze e strumentazioni informatiche a disposizione delle diverse figure aziendali, limita notevolmente le attività sensibili.



REATI AMBIENTALI

1. FATTISPECIE DI REATO E MODALITÀ DI COMMISSIONE

Scarichi su suolo, sottosuolo, nelle acque sotterranee, nelle acque superficiali e scarichi industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 D. Lgs. 152/2006)

I reati in questione sono legati alla gestione delle acque reflue industriali, ovvero qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse da acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. Sono punite in particolare le condotte poste in essere in violazione della normativa inerente alle acque reflue industriali:

- Gestione degli scarichi senza le dovute autorizzazioni;
- Effettuazione di scarichi che comportano la violazione dei limiti tabellari imposti dalla legge;
- Effettuazione di scarichi vietati dalla legge, ad esempio su suolo o sottosuolo;
- Scarico illecito in mare.

I reati si configurano a prescindere dalla realizzazione di un effettivo danno ambientale.

Miscelazione di rifiuti (art. 256 D. Lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque attui miscelazione di rifiuti, fuori dai casi consentiti dalla legge. Il reato può configurarsi miscelando rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità (senza le necessarie autorizzazioni o comunque in violazione dei casi consentiti dalla legge), ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende anche la diluizione di sostanze pericolose.

La miscelazione è intesa come l'operazione consistente nella mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi, in modo da dare origine ad una miscela per la quale invece non esiste uno specifico codice identificativo.

È irrilevante che le due tipologie di rifiuti miscelate possano essere separate, più o meno facilmente, ma è sufficiente che in una o più fasi della gestione di questi rifiuti, gli stessi siano adeguatamente segregati.

Nel caso, ad esempio, di accumulo alla rinfusa, all'interno di un container, di rifiuti pericolosi (filtri dell'olio e altri rifiuti contenenti olio lubrificante) e di rifiuti non pericolosi che da questi ultimi vengono imbrattati, una volta svuotato il *container*, i rifiuti possono poi essere agevolmente separati, ma viene comunque integrato il reato di miscelazione di rifiuti.

Attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/2006)

La fattispecie punisce chiunque svolga attività di gestione rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione) in mancanza delle necessarie autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni o se i suddetti titoli sono sospesi o scaduti.

Per giurisprudenza, il reato può essere commesso da chiunque, anche da un soggetto che non svolge professionalmente attività di gestione rifiuti: il caso più comune consiste nel conferimento di rifiuti a soggetto senza la prescritta autorizzazione o autorizzato a ricevere rifiuti diversi (con diverso codice CER ad esempio) da quelli conferiti. In questo caso il produttore (quindi la Società) risponde in concorso del reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata in quanto sullo stesso grava l'obbligo di verifica dell'esistenza e della regolarità dell'autorizzazione del soggetto cui affida i propri rifiuti.



L'attività di gestione dei rifiuti posta in essere non deve essere occasionale ma è necessaria una minimale organizzazione che escluda la natura estemporanea della condotta.

Ragione per cui si ritiene che questo reato.

Discarica non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/2006)

Il reato si configura in caso di accumulo di rifiuti per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, di fatto trasformata in deposito, con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli di rifiuti e dello spazio occupato. Non è necessaria l'esecuzione di opere atte al funzionamento della discarica, ad esempio attività di trasformazione, recupero o riciclo proprie di una discarica autorizzata.

Il rischio, per la Società, risiede in particolare nel concorso esterno realizzato da un soggetto apicale e/o dipendente che, nell'interesse o vantaggio dell'Ente, decide di avvalersi di fornitori che non operano in maniera legittima.

Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 D. Lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 152/2006, che a sua volta fa riferimento al D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, il quale disciplina le norme in materia di rifiuti ospedalieri.

Il reato è preso attualmente in considerazione in maniera più ampia vista la situazione di pandemia e di emergenza sanitaria globale.

Le mascherine protettive utilizzate, infatti, adottando modalità cautelative di gestione rifiuti, sarebbero classificate come "rifiuti speciali", prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, i quali, a livello di rischio, risultano analoghi ai "rifiuti pericolosi a rischio infettivo" disciplinati dal D.P.R. 254/2003. Questa tipologia di rifiuti, alla quale deve essere attribuito il codice CER 18.01.03, è definita dall'articolo 2, comma 1, lettera g) come:

«i rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 [oggi D. Lgs. 152/2006], prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari. Sono esclusi gli assorbenti igienici».

Il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, tale termine è esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri.

Nell'eventualità di casi positivi in azienda, le mascherine utilizzate sono potenzialmente infette e si configurerebbero così come rifiuti sanitari pericolosi, e una non corretta gestione delle stesse potrebbe astrattamente condurre alla commissione di questo reato.

Mancata bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. 152/2006)

Il reato di mancata bonifica dei siti si configura attraverso una condotta criminosa che può essere suddivisa in due fasi: la prima consiste nell'inquinamento di suolo, sottosuolo o acque, rappresentato dal superamento dei livelli soglia di rischio delle concentrazioni di inquinanti nelle matrici ambientali, la seconda nell'omessa bonifica del sito stesso. Infatti, se il soggetto che ha inquinato attua le misure stabilite in accordo con la pubblica amministrazione per bonifica del sito inquinato, non è chiamato a rispondere del reato.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per il trasporto di rifiuti pericolosi (art. 258 comma 4 secondo periodo D. Lgs. 152/2006)



Il reato si concretizza in caso di omissioni o inesattezze nella compilazione del MUD, dei formulari o del registro di carico-scarico dei rifiuti pericolosi,

Controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D. Lgs. 152/2006)

Il reato si configura laddove il soggetto predisponga un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Traffico illecito di rifiuti (art.259 D. Lgs. 152/2006)

La fattispecie punisce chi effettua spedizioni di rifiuti transfrontaliere in violazione degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria, in materia di tracciabilità di rifiuti e loro gestione.

In particolare, il reato ricorre qualora si proceda a spedizioni senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate in conformità alle disposizioni del Regolamento comunitario; ovvero quando la spedizione sia effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate o effettuata con il consenso di tali autorità ottenuto, però, soltanto grazie a falsificazioni, false dichiarazioni o frode; ovvero quando la spedizione sia carente nel documento di accompagnamento in modo da determinare uno smaltimento o recupero in violazione di norme comunitarie o internazionali; oppure, infine, quando la spedizione sia contraria alle norme sulle importazioni ed esportazioni di rifiuti all'interno degli Stati membri.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)

La fattispecie punisce chi attua l'allestimento di mezzi e di attività continuative organizzate per la cessione, la ricezione, il trasporto, l'esportazione o l'importazione di rifiuti, nonché per la gestione abusiva (senza la dovuta autorizzazione) di un quantitativo ingente di rifiuti (rispetto al complesso delle plurime operazioni svolte che, singolarmente considerate, potrebbero anche essere di modesta entità).

Il reato in esame è abituale, dal momento che per il suo perfezionamento è necessaria la realizzazione di più comportamenti della stessa specie, inoltre, affinché possa configurarsi tale delitto è necessaria una, seppure rudimentale, organizzazione professionale (mezzi e capitali).

Il rischio, per aziende che non si occupano di attività di gestione rifiuti come attività professionale principale, è quello di venire incriminati in concorso: un soggetto che conferisce, anche in sole due occasioni, rifiuti illecitamente gestiti presso una società che ne fa traffico illecito per ingenti quantità, può concorrere nel delitto, perché in questo modo si inserisce in un contesto criminale e contribuisce all'attività delittuosa alimentando il flusso dei rifiuti illecitamente trafficati.

Superamento valori limite di emissione in atmosfera (art. 279 D. Lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque non rispetti le norme in materia di emissioni in atmosfera, derivanti dall'esercizio di uno stabilimento, in violazione dei limiti imposti dalla legge, dall'autorizzazione rilasciata o da altre prescrizioni dell'autorità competente, qualora ciò comporti anche il superamento dei valori limite della qualità dell'aria.

Inquinamento ambientale (452-bis c.p.)

Il reato in questione si aggiunge alle ipotesi di reati contravvenzionali costruite sul modello del superamento dei valori tabellari di esercizio di attività senza autorizzazione. Prevede un livello di offesa all'ambiente elevato, connotato dalla presenza di una compromissione o di un deterioramento significativi e misurabili,



ossia di un *quid pluris* rispetto al dato formale dell'assenza di un valido titolo o del superamento di valori precauzionali o all'inosservanza di prescrizioni.

Con *compromissione* e *deterioramento* significativo e misurabile delle matrici ambientali si intende un'offesa materiale ed empiricamente verificabile del bene protetto. Nello specifico, la compromissione si riferisce ad uno squilibrio funzionale, capace di incidere sui normali processi naturali; mentre il deterioramento implica uno squilibrio strutturale, un decadimento di stato o di qualità di tali processi.

Con *significativo* si intende tale da raggiungere una soglia di offesa rilevante per il bene protetto e con *misurabile* si intende oggettivamente rilevabile.

Per la sussistenza del reato è sufficiente il verificarsi di uno dei due eventi descritti (compromissione o deterioramento) caratterizzati però dal duplice requisito contestuale della significatività e misurabilità. Le condotte penalmente rilevanti di scarso impatto sull'ambiente sono infatti punite dalle norme contravvenzionali di settore.

Il reato può configurarsi attraverso condotte sia commissive che omissive ed è sufficiente il dolo eventuale per l'integrazione della fattispecie in questione.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

La norma punisce chiunque cagioni abusivamente un disastro ambientale attraverso una di queste condotte, tra loro alternative:

- L'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- L'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali
- Offesa alla pubblica incolumità, in ragione della rilevanza del fatto, per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi o per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

Per ecosistema si intende l'"equilibrata interazione tra organismi viventi e non viventi, entro un determinato ambito".

Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinques c.p.)

La norma punisce la condotta delle due fattispecie precedenti se commesse per colpa. Non è necessaria la colpa grave, ma è sufficiente la colpa generica (se deriva da imprudenza, negligenza o imperizia) o la colpa specifica (se deriva dall'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline ovvero di norme che impongono determinate cautele). È bene ricordare che la determinazione dolosa di pericoli di inquinamento o di disastro ambientale è punibile anche a titolo di tentativo.

2. ATTIVITÀ E FIGURE AZIENDALI COINVOLTE

Le attività sensibili rilevanti ai fini delle fattispecie descritte nella presente Parte Speciale sono quelle relative:

- Alla gestione dei rifiuti;
- Alla gestione degli scarichi;
- Alla gestione delle emissioni.

Con particolare riferimento a tutti gli iter procedurali e autorizzativi per il rispetto degli adempimenti normativi relativi a questo ambito.

Pertanto, le figure aziendali coinvolte sono:

- Delegato Ambiente
- Addetto aspetti ambientali



REATI TRANSNAZIONALI

1. FATTISPECIE DI REATO E MODALITÀ DI COMMISSIONE

La Legge n. 146 del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica per alcuni reati aventi carattere transnazionale.

Per qualificare una fattispecie criminosa come 'reato transnazionale', è necessaria la sussistenza delle seguenti condizioni:

- 1) nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
- 2) il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
- 3) è necessario che la condotta illecita:
 - sia commessa in più di uno Stato;
 - sia commessa in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato;
 - sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato;
 - sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Associazione per delinquere

Il reato di associazione a delinquere si configura nel momento in cui tre o più persone promuovono, dirigono o semplicemente partecipano ad un'associazione, dotata di un'organizzazione gerarchica anche minima, la quale ha come scopo, anche se non unico e prevalente, quello di realizzare un programma criminoso attraverso la commissione di uno o più reati.

I requisiti essenziali per configurare il reato associativo, (in modo da differenziarlo rispetto al mero concorso di persone nel reato) sono:

- un vincolo associativo tendenzialmente permanente;
- la consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare al programma comune;
- lo scopo di commettere più delitti volti ad attuare un indeterminato programma criminoso;
- una struttura organizzativa, anche rudimentale, purché idonea a realizzare un indeterminato programma criminoso.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Particolare attenzione alla ricorrenza di un vincolo associativo costituito da più persone organizzatesi per commettere i reati di dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture inesistenti.



Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo Unico di cui al D.P.R. n. 43 del 1973)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli consistenti nella introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione, del territorio dello Stato italiano di quantitativi di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a kg. 10 convenzionali. Il reato punisce coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990)

La fattispecie in esame si realizza quando tre più persone si associano per effettuare operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione, ovvero per detenere sostanze stupefacenti o psicotrope. Inoltre, viene punito chi effettua operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione di tali sostanze in violazione dell'obbligo di registrazione presso il Ministero della Salute.

REATI CONCERNENTI IL TRAFFICO DI MIGRANTI

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3bis, 3ter e 5 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286)

La fattispecie prevede che chiunque, in violazione delle disposizioni del testo unico, promuove dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo di vita o alla sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra di loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegittimamente ottenuti;
- e) gli autori hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Fuori di quanto previsto sopra, viene punita anche la condotta di chiunque al fine di trarne un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite nell'articolo 12, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme sul testo Unico sulle immigrazioni clandestine.

REATI DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il reato è commesso da chi, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci coloro che siano chiamati a rilasciare dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, utilizzabili in un procedimento penale, ed abbiano la facoltà di non rispondere.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)



Il reato si configura qualora dopo la commissione di un delitto per il quale è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione e fuori di casi di concorso, taluno aiuta a eludere le investigazioni dell'Autorità competenti o a sottrarsi alle ricerche effettuate dalle medesime.

2. ATTIVITÀ E FIGURE AZIENDALI COINVOLTE

In relazione alla presente famiglia di reati, si possono individuare i seguenti processi aziendali sensibili:

- Assemblea dei soci e Consiglio di Amministrazione;
- Gestione dei rapporti con la società estera del gruppo
- Autorizzazioni ed esecuzione di vendite e beni e servizi in riferimento ad attività transnazionali;
- Gestione delle transazioni finanziarie in riferimento ad attività transnazionali;
- Gestione dei rapporti con il personale e amministratori coinvolti in procedimenti giudiziari

Le figure aziendali maggiormente coinvolte in questa famiglia di reati sono il responsabile commerciale, l'Ufficio Commerciale e il responsabile dell'Ufficio Amministrazione e Finanza.



IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1. FATTISPECIE DI REATO E MODALITÀ DI COMMISSIONE

Impiego di lavoratori irregolari (art. 22 commi 12 e 12bis del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286)

La fattispecie prevista dall'art. 25 duodecies prevede come reato presupposto l'impegno di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Tale reato si configura quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, o sia stato revocato o annullato, è punito se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre oppure se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa oppure se i lavoratori occupati sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

A titolo esemplificativo, tale fattispecie potrebbe astrattamente essere realizzata qualora la società, al fine di ottenere un risparmio economico, impiegasse presso la propria sede o negli stabilimenti produttivi, lavoratori privi di permesso di soggiorno o il cui permesso sia scaduto. Inoltre, non potrebbe escludersi, in via astratta, la responsabilità della società nel caso in cui la stessa consapevolmente ed omettendo i controlli previsti dalle procedure si avvalsesse di fornitori o società di lavoro interinale che impieghino lavoratori irregolari e che, ad esempio, per tale ragione offrano servizi a prezzi largamente inferiori rispetto a quelli di mercato.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286)

La fattispecie prevede che chiunque, in violazione delle disposizioni del testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui:

- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- la persona trasportata è stata esposta a pericolo di vita o alla sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra di loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegittimamente ottenuti;
- gli autori hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Fuori di quanto previsto sopra, viene punita anche la condotta di chiunque al fine di trarne un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite nell'articolo 12, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme sul testo Unico sulle immigrazioni clandestine.



2. ATTIVITÀ E FIGURE AZIENDALI COINVOLTE

Premesso che risulta difficile il concretizzarsi di tale fattispecie nella realtà aziendale di STEELFORM S.R.L., l'area maggiormente sensibile è quella relativa all'assunzione e gestione del personale, con particolare riferimento alla gestione di contratti di manodopera somministrata.

Ne consegue che le funzioni aziendali maggiormente coinvolte risultano essere il Datore di Lavoro e il Responsabile dell'ufficio Risorse Umane.



REATI TRIBUTARI

1. FATTISPECIE DI REATO E MODALITÀ DI COMMISSIONE

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Il reato ricorre quando, al fine di evadere le imposte sui redditi e/o l'IVA, vengono indicati nelle relative dichiarazioni elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Per *operazioni inesistenti* si intendono:

- operazioni mai realmente effettuate;
- operazioni realizzate, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati nella fattura;
- casi in cui la fattura indica corrispettivi o un'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale;
- casi in cui la fattura riferisce l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.
- falsità ideologica o materiale

Il reato può essere commesso da coloro (firmatari) tenuti dalla legge tributaria a presentare le dichiarazioni ai fini dei redditi o ai fini IVA e si perfeziona, infatti, quando la falsa documentazione viene registrata nelle scritture contabili obbligatorie e incide quindi sulla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte dovute. Di norma, per le persone giuridiche la firma è del legale rappresentante della società ovvero da un rappresentante negoziale.

Il reato è punito a titolo di dolo specifico: finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Per altri documenti si intendono altri aventi valore probatorio a fini fiscali dell'avvenuta realizzazione di operazioni economiche (ad es. scontrini, ricevute fiscali, schede carburante, bolle di accompagnamento, parcelle prospetti paga, documenti di trasporto, note di addebito, note di credito).

Sono, ad esempio, fatture per operazioni inesistenti quelle risultate relative a interventi di ristrutturazione effettuati presso gli immobili di proprietà privata del Presidente del CdA della Società, anziché presso gli immobili della Società firmataria dei documenti, come falsamente indicato nelle causali delle fatture stesse registrate nelle dichiarazioni dei redditi.

Un altro caso di configurabilità del reato è quello che si manifesta con l'utilizzo di fatture rilasciate da una Società che ha effettuato interposizione illecita di manodopera, quindi rilasciate da un appaltatore che, dietro la maschera di un contratto d'appalto, cela somministrazione irregolare di manodopera. Il committente, usufruendo di appalti illeciti, beneficia del risparmio sul costo del lavoro e utilizzando le fatture rilasciate dalla Società appaltatrice nelle sue dichiarazioni fiscali, ricade nella presente fattispecie per *inesistenza soggettiva*, ovvero quella relativa alla diversità tra soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

La fattispecie si configura quando, al fine di evadere le imposte sui redditi e/o IVA, nelle relative dichiarazioni vengono indicati elementi attivi per un valore inferiore a quello effettivo o elementi passivi o attivi o ritenute fittizie mediante l'uso di altri mezzi fraudolenti (diversi da quelli della fattispecie precedente). Per mezzi fraudolenti si intendono le condotte artificiose realizzate in violazione di uno



specifico obbligo giuridico che determinano una falsa rappresentazione della realtà e sono atte ad ostacolare e ad indurre in errore il fisco. Non è compresa la mera violazione di obblighi di fatturazione e annotazione di elementi attivi (come scontrini fiscali, documenti di trasporto, ecc.) nelle scritture contabili o della sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Il reato si considera commesso quando i documenti falsi sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie e può quindi essere commesso dal soggetto tenuto alla presentazione delle dichiarazioni ai fini dei redditi o ai fini IVA.

Il soggetto attivo del reato è colui il quale (firmatario) è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi o IVA e la finalità è quella diretta ad evadere le imposte.

Il reato ha ad oggetto il compimento di operazioni simulate oggettivamente perché non avvenute o soggettivamente perché avvenute tra soggetti diversi.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

La fattispecie punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Sono fatture o altri documenti inesistenti quelli che hanno rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Ad esempio, nella fase di controllo acquisti viene volutamente ignorata una discrepanza tra ordine e consegna o consegna e fattura e quindi permettere la falsa fatturazione.

Occultamento o distruzione di documenti contabili

Il reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi e/o l'IVA, impedisca la ricostruzione dei relativi redditi tramite occultamento o distruzione (totale o parziale) di documenti o scritture contabili di cui per legge si è obbligati alla conservazione. Non è sufficiente la mera omissione, ma la condotta deve essere tale da non consentire alla ricostruzione dei redditi o del volume d'affari del contribuente.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto

La fattispecie punisce chi, per sottrarre sé stesso o terzi al pagamento dei tributi, utilizza mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare la procedura di riscossione coattiva, in tutto o in parte, creando una situazione di apparenza tale da consentirgli di rimanere nel possesso dei propri beni illecitamente sottratti alle ragioni dell'Erario.

Il reato per configurarsi presuppone:

- Il compimento di alienazioni simulate (ad es. vendita senza incasso o con restituzione del prezzo) o altri mezzi fraudolenti idonei a far sembrare il patrimonio del contribuente meno capiente della realtà e quindi in modo da pregiudicare in tutto o in parte l'attività di riscossione dell'amministrazione finanziaria;
- L'indicazione, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 50 mila euro.

Ad esempio, integra la condotta la messa in atto, da parte degli amministratori della Società, di più operazioni di cessioni di aziende e di scissioni societarie simulate finalizzate a conferire ai nuovi soggetti societari immobili, dal momento che nella fattispecie criminosa rientra qualsiasi stratagemma artificioso del contribuente tendente a sottrarre, in tutto o in parte, le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario.



Dichiarazione infedele a carattere transnazionale

Il reato si configura quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, vengono indicati in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, nell'ipotesi in cui l'atto sia compiuto nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea e sia finalizzato all'evasione dell'IVA per un valore non inferiore ai dieci milioni di euro.

Omessa dichiarazione a carattere transnazionale

Il reato si concretizza quando viene omessa la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte dirette o di IVA, nell'ipotesi in cui l'atto sia compiuto nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea e sia finalizzato all'evasione dell'IVA per un valore non inferiore ai dieci milioni di euro.

Compensazione indebita a carattere transnazionale

Il reato si realizza attraverso l'utilizzo indebito di crediti fiscali in compensazione, siano i crediti non ancora spettanti o addirittura inesistenti. Sono crediti non spettanti somme riferite a ritenute effettivamente subite dal contribuente, ma eccedenti il limite massimo ammesso in compensazione, crediti detraibili in un periodo temporale diverso oppure crediti contestati dall'amministrazione finanziaria. Sono crediti inesistenti, invece, quelli artificialmente costruiti o rappresentati in sede contabile o dichiarativa o in qualunque altro modo, allo scopo di utilizzarli indebitamente in compensazione, anche se non supportati da falsa documentazione (ad esempio crediti IVA non risultanti dalle dichiarazioni, crediti spettanti a terzi, da considerarsi inesistenti per il soggetto che opera la compensazione).

Ai fini del D. Lgs. 231/01, il reato si concretizza soltanto se compiuto nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea e sia finalizzato all'evasione dell'IVA per un valore non inferiore ai dieci milioni di euro.

DEFINIZIONI

Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Inesistenza oggettiva: l'operazione non è mai avvenuta in tutto o in parte.

Inesistenza soggettiva: (rilevante solo ai fini IVA): uno dei soggetti indicati in fattura è rimasto del tutto estraneo all'operazione documentata, con esclusione dunque delle ipotesi di fatture solo parzialmente soggettivamente inesistenti, in cui beneficiario della presentazione sia anche un terzo (es. ristrutturazione di un immobile adibito non solo a uso aziendale ma anche abitativo, il cui costo venga portato in detrazione dall'azienda).

Elementi attivi o passivi: le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta.

Dichiarazioni: anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta nei casi previsti dalla legge.



Il fine di evadere le imposte e il fine di consentire a terzi l'evasione: sono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi.

Il fine di evadere le imposte o di sottrarsi al pagamento, riguardo a fatti commessi da chi agisce in qualità di **amministratore, liquidatore, o rappresentante di società, enti o persone fisiche,** si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale agisce.

Imposta evasa è la differenza tra l'imposta dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque di pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine.

Non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili.

Operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente sono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'art. 10-bis della legge 212/2000, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti.

Mezzi fraudolenti: condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

Componenti attivi inferiori a quelli reali, esempi:

- Mancata annotazione di ricavi (anche provenienti da illecito es. da operazioni di bancarotta)
- Mancata indicazione di beni patrimoniali e di proventi derivanti da proprietà immobiliari o finanziarie
- Omessa fatturazione, comprese le ipotesi di sotto-fatturazione (indicazione di fattura di un importo inferiore a quello reale, tale da consentire all'emittente il conseguimento di ricavi non dichiarati)
- Detenzione della contabilità nera, salvo il caso in cui sia accompagnata da ulteriori artifici idonei a insidiare e impedire l'accertamento (es. conti correnti costituiti ad hoc sui quali far confluire i proventi non dichiarati)

2. ATTIVITÀ E FIGURE AZIENDALI COINVOLTE

I nuovi illeciti tributari introdotti nel catalogo sono caratterizzati per lo più dalla fraudolenza delle condotte penalmente rilevanti, che si traducono in una violazione consapevole del Modello adottato.

L'indelegabilità degli adempimenti fiscali, sostenuta anche a livello giurisprudenziale, colloca e concentra nel vertice aziendale la responsabilità penale del reato fiscale, restringendo sensibilmente l'area di operatività nell'ambito della quale il modello può esprimere la funzione preventiva. Tuttavia, gli altri soggetti aziendali possono ingerirsi, con le proprie condotte, nella causazione dei reati della presente famiglia e venire coinvolti a titolo di concorso.



Nell'ambito della valutazione dei rischi in riferimento alle fattispecie di reato oggetto della presente sezione, è necessario tenere in considerazione elementi quali:

- la storia della Società, con particolare riferimento all'eventuale coinvolgimento in procedimenti amministrativi o penali, verifiche o contenziosi con l'autorità fiscale, ecc.;
- gli indici di complessità fiscale, quali operazioni straordinarie, operazioni con l'estero, regimi fiscali di favore, ecc.;
- la governance fiscale in essere e, in particolare, le criticità connesse all'organizzazione della funzione fiscale, al livello di regolamentazione e strutturazione del processo, ecc.

Le aree di maggior rischio sono risultate quelle afferenti allo svolgimento e la gestione dei seguenti processi/attività:

- Tenuta scritture contabili e libri sociali;
- Sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;
- Redazione del bilancio e gestione del processo fiscale;
- Rapporti con Soci e Sindaco Monocratico;
- Gestione tesoreria e transazioni finanziarie;
- Acquisto di lavori, beni e servizi;
- Corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (es. clienti, fornitori) e relativa gestione del ciclo attivo/passivo;
- Accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (es. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.);
- Gestione amministrativa e contabile dei cespiti e del magazzino;
- Creazione, trattamento e archiviazione dei documenti elettronici;
- Gestione dei rapporti con i funzionari della guardia di finanza, l'Agenzia delle Entrate e gli altri enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, compresi gli organi giurisdizionali, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti (es. trasmissione periodica dell'anagrafica tributaria, comunicazioni annuali ed eventuali segnalazioni all'agenzia delle entrate).

Le funzioni aziendali maggiormente coinvolte sono l'Amministratore Unico e il responsabile dell'Ufficio Amministrazione e Finanza.



CONTRABBANDO

1. FATTISPECIE DI REATO E MODALITÀ DI COMMISSIONE

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali

In sostanza, la fattispecie è integrata in tutti i casi in cui:

- le merci siano introdotte mediante passaggio della frontiera terrestre in punti diversi da quelli stabiliti;
- presso il punto di attraversamento della frontiera non esista una dogana o una sezione doganale e le merci vengano trasportate lungo vie diverse da quelle espressamente indicate ai sensi dell'art. 9 T.U.L.D. e pertanto in violazione dell'art. 101 c. 1 T.U.L.D.;
- le merci vengano introdotte in orari notturni, nonostante l'espresso divieto in tal senso impartito dal direttore dell'Ufficio delle Dogane territorialmente competente;
- le merci vengano scaricate o depositate nello spazio intermedio tra la frontiera e la dogana più vicina;
- qualcuno sia sorpreso con merci estere nascoste sulla propria persona o nei bagagli o nei colli o suppellettili o fra merci di altro genere o in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle a visita doganale.

Questa particolare fattispecie non è influenzata dal luogo in cui le merci occultate vengono materialmente scoperte (anche se ne viene comunque richiesta l'introduzione nel territorio doganale attraverso il confine di terra) e, pertanto, l'imputazione potrà essere mossa - sia pur con tutte le conseguenti difficoltà in materia di prova (bisognerà in particolare dimostrare che l'occultamento è avvenuto, prima dell'effettuazione della visita doganale ed al precipuo fine di sottrarre ad essa la merce) - anche a carico di chi, al di fuori delle zone doganali o delle zone di vigilanza doganale, venga sorpreso con merci occultate e sottratte alla visita doganale (ed al pagamento dei relativi diritti di confine).

Il delitto di contrabbando si configura nel caso in cui qualcuno introduca nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni doganali, merci che sono sottoposte ai diritti di confine.

Si considerano diritti doganali tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di legge, in relazione alle operazioni doganali e, fra i diritti doganali, costituiscono diritti di confine:

- i dazi di importazione e quelli di esportazione;
- i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e delle relative norme di applicazione;
- per quanto concerne le merci in importazione: i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra importa o sovrimposta di consumo (accise comprese) a favore dello Stato.

Le accise sono imposte sulla fabbricazione e vendita di prodotti di consumo ed è applicata sulla base della quantità e non del prezzo e solo a specifiche categorie di prodotto. Il gettito fiscale legato alle accise è fondamentale per la fiscalità interna dei singoli Stati membri, in quanto costituisce una parte cospicua delle entrate nel bilancio di ogni Paese.

Il grande impatto di questo tipo di fiscalità si rileva considerando che essa colpisce prodotti tipici dell'agricoltura e degli usi alimentari di ogni Paese e prodotti cosiddetti energetici, impiegati nella produzione di beni e servizi di larghissimo consumo come l'energia elettrica, il gas o i trasporti. Date le caratteristiche territoriali molto diverse che contraddistinguono i Paesi membri, non è stato possibile



giungere a un'armonizzazione completa, ossia colpire gli stessi prodotti con le stesse aliquote in tutto il territorio dell'Unione Europea, però si è proceduto ad armonizzare le strutture dei tributi nell'ambito di un regime generale valido in ogni Stato membro.

Se il rischio potenziale di incorrere nel contrabbando doganale si profila, per definizione tradizionale, per tutte le aziende che intrattengono relazioni commerciali con soggetti residenti in Paesi terzi, il contrabbando riferito ai prodotti governati dalla disciplina del TUA può manifestarsi anche nelle transazioni intraunionali che - ai fini dell'accertamento dell'accisa - rappresentano sempre operazioni sensibili. Si tratta di una forma di "contrabbando interno", rilevabile nelle transazioni tra Stati membri, tra i quali non esiste un canale di controllo formale come per le importazioni. Peraltro, il rischio di sottrarre prodotto all'accertamento non discende esclusivamente dalla movimentazione dei soli prodotti sottoponibili ad accise movimentati tal quali, potendosi integrare la fattispecie penalmente rilevante anche nei casi in cui tali prodotti siano strutturalmente nascosti in macchinari o componenti che li contengano per esigenze tecniche costruttive, restando così celati alla rilevazione degli operatori.

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

- Tale ipotesi di reato può configurarsi nel caso di: (i) introduzione attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza di merci estere senza presentarle per l'appuramento ad una delle dogane nazionali più vicine al confine; (ii) trasporto di merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono presenti dogane, rasentando le sponde nazionali opposte a quelle estere, gettando l'ancora o stando alla cappa ovvero comunque mettendosi in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, senza preventiva autorizzazione della dogana territorialmente competente; (iii) occultamento nella nave di merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Contrariamente alla terza ipotesi, che può essere commessa da chiunque, in relazione alle ipotesi di cui ai punti (i) e (ii) il reato si configura come proprio, in quanto può essere commesso esclusivamente da un soggetto qualificato, ossia il capitano di nave¹⁶. Tuttavia, un dipendente o un responsabile di STEELFORM S.R.L. Italia potrà rispondere del reato nel caso in cui concorra alla condotta dell'agente qualificato.

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

Tale ipotesi di reato può configurarsi nel caso di: (i) trasporto di merci estere con navi, senza il permesso della dogana, rasentando il lido del mare o gettando l'ancora o stando alla cappa in prossimità del lido stesso; (ii) trasporto di merci estere, approdando in luoghi dove non vi sono dogane, ovvero sbarcando o trasbordando le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabilite dalla legge; (iii) trasporto senza manifesto di merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; (iv) al momento della partenza della nave, assenza a bordo delle merci estere o delle merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; (v) trasporto di merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; (vi) imbarco di merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate; (vii) occultamento nella nave di merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Ad eccezione dell'ultima ipotesi, che può essere commessa da chiunque, per tutte le altre il reato si configura come proprio, in quanto può essere commesso esclusivamente da un soggetto qualificato, ossia il capitano di nave. Tuttavia, un dipendente o un responsabile di STEELFORM S.R.L. potrà rispondere del reato nel caso in cui concorra alla condotta dell'agente qualificato.

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

Tale ipotesi di reato può configurarsi nel caso di: (i) trasporto di merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto; (ii) al momento della partenza dell'aeromobile, assenza a bordo delle merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; (iii) asporto di merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; (iv) atterrando fuori di un aeroporto doganale, omissione della denuncia, entro il più breve termine, dell'atterraggio alle Autorità competenti; (v) lancio da un aeromobile in volo nel territorio doganale di merci estere, ovvero occultamento nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla



visita doganale. Ad eccezione dell'ultima ipotesi, che può essere commessa da chiunque, per tutte le altre il reato si configura come proprio, in quanto può essere commesso esclusivamente da un soggetto qualificato, ossia il comandante di aeromobile. Tuttavia, un dipendente o un responsabile di STEELFORM S.R.L. potrà rispondere del reato nel caso in cui concorra alla condotta dell'agente qualificato.

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) Tale ipotesi di reato può configurarsi nel caso in cui un dipendente, un responsabile o un delegato di STEELFORM S.R.L. costituisca depositi di merci soggette al pagamento di diritti di confine nei territori extra doganali, senza preventiva autorizzazione, o li costituisca di dimensioni maggiori rispetto a quella consentita.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) Tale ipotesi di reato può configurarsi nel caso in cui un dipendente, un responsabile o un delegato di STEELFORM S.R.L. detenga merci allo stato estero importate in franchigia o comunque in riduzione dei diritti di confine e ne dia una destinazione o ne attribuisca un uso diverso da quello autorizzato.

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) Tale ipotesi di reato sanziona la condotta del concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito. In questo caso, il dipendente, il responsabile o il delegato di STEELFORM S.R.L. potrà rispondere di tale reato nel caso in cui concorra nella condotta dell'agente qualificato.

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) Tale ipotesi di reato può configurarsi nel caso in cui un dipendente, un responsabile o un delegato di STEELFORM S.R.L. introduca nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) Tale ipotesi di reato può configurarsi nel caso in cui un dipendente, un responsabile o un delegato di STEELFORM S.R.L. usi mezzi fraudolenti, ossia artifici o raggiri idonei a trarre in inganno le Autorità doganali, allo scopo di ottenere un'indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano.

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) Tale ipotesi di reato può configurarsi nel caso in cui un dipendente, un responsabile o un delegato di STEELFORM S.R.L., nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottoponga le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usi altri mezzi fraudolenti, ossia artifici o raggiri idonei a trarre in inganno le Autorità doganali.

Altri casi di contrabbando (art. 292, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) Tale ipotesi di reato, posta a chiusura delle precedenti, può configurarsi nel caso in cui un dipendente, un responsabile o un delegato di STEELFORM S.R.L. sottragga in ogni caso merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.

2. ATTIVITÀ E FIGURE AZIENDALI COINVOLTE

- Organizzazione della movimentazione delle merci soggette a diritti di confine in quanto in ingresso nel territorio dell'Unione europea o ammesse nel territorio doganale in sospensione di imposta, con particolare riferimento alla presentazione delle dichiarazioni alle Autorità doganali competenti;
- Gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'ottenimento di autorizzazioni



e/o lo sdoganamento delle merci soggette a diritti di confine;

- Gestione del processo di selezione e dei rapporti con gli Spedizionieri Doganali;
- Predisposizione, sottoscrizione e consegna delle dichiarazioni doganali, nonché emissione delle fatture attive e controllo delle fatture passive, di individuazione delle merci e di calcolo dei diritti dovuti.

Le funzioni aziendali coinvolte in questa famiglia di reati sono il Responsabile dell'Ufficio Acquisti e il responsabile dell'ufficio Amministrazione e Finanza.



DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

1. FATTISPECIE DI REATO E MODALITÀ DI COMMISSIONE

La famiglia di reati in questione è finalizzata ad intensificare la lotta alle frodi e falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, per come indirizzata dalla Direttiva UE 2019/713 per facilitare gli scambi tra gli Stati Membri e tutelare i cittadini degli stessi da frodi on-line e interferenze della criminalità organizzata. Preliminarmente, è necessaria la definizione della locuzione utilizzata nel corso della trattazione. Si intende “strumento di pagamento diverso dai contanti” un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale o una loro combinazione diverso dalla moneta a corso legale che da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure permette al titolare o all’utente di trasferire denaro o valore monetario anche attraverso mezzi di scambio digitali.

La norma fa riferimento alle fattispecie comuni del Codice penale e configura le seguenti fattispecie di reato:

- a) INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art. 493 ter c.p.): “Chiunque al fine di trarre profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto per sé o per altri, falsifica altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. - *Omissis* -”

Più in generale, per utilizzo indebito, si deve intendere quello effettuato in mancanza del consenso ovvero contro la volontà del legittimo possessore. Un dipendente della società può essere titolare qualificato all’utilizzo della carta di credito quando gli viene affidato il possesso ed è a conoscenza del PIN della carta stessa.

- b) DETENZIONE E DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A COMMITTERE REATI RIGUARDANTI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art. 493 quater c.p.): “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentire ad altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi, o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000,00 euro - *Omissis* -”;

Tale fattispecie si avvicina in parte ad alcuni reati informatici che sono già inclusi nel catalogo dei reati presupposto e visti nella parte B della presente trattazione. Pertanto, i protocolli da porre in essere per la società possono essere mutuati in parte da quelli predisposti per la prevenzione dei reati informatici e in parte sarà connessa alle misure antiriciclaggio di cui alla parte I della parte speciale.

- c) FRODE INFORMATICA (art. 640 ter c.p.): “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad essi pertinenti,



procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal n. 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema”;

- d) ALTRI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA CONTRO IL PATRIMONIO O CHE COMUNQUE OFFENDANO IL PATRIMONIO PREVISTI DAL CODICE PENALE QUANDO ABBIANO AD OGGETTO STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art. 28 octies-1, comma 2, D. Lgs. 231/2001): “Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le sanzioni pecuniarie:
- a. se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
 - b. se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote”.

2. ATTIVITÀ E FIGURE AZIENDALI COINVOLTE

La famiglia dei reati ivi descritti coinvolge maggiormente:

- La gestione sistemi informativi;
- La gestione degli acquisti;
- La gestione dei pagamenti;
- I flussi finanziari;
- Gestione delle deleghe

e coinvolge principalmente le figure del Responsabile dell'Ufficio Amministrazione e Finanza e il Responsabile IT.



DELITTI IN MATERIA DI TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO

1. FATTISPECIE DI REATO E MODALITÀ DI COMMISSIONE

La famiglia di reati in questione è stata introdotta con la L. 22 del 22 marzo 2022 ed è finalizzata a tutelare i beni culturali e paesaggistici nel solco della Convenzione di Nicosia del 2017, volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali.

Può essere utile ricordare che, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/2004 sono considerati beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

L'importanza - e quindi l'impatto delle sanzioni sull'azienda - della previsione di questi reati è collegata al rilievo costituzionale dei beni protetti (art. 9 Cost.)

La disposizione legislativa fa riferimento alle fattispecie comuni del Codice penale e configura le seguenti fattispecie di reato:

A) Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies)

Furto di beni culturali (art.518-bis c.p.)

Il reato è commesso da chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini; la pena è aggravata nelle ipotesi di cui all'art. 625 c.p. ovvero se è computo da impresa che ha ottenuto la concessione di ricerca.

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

Il reato si configura laddove chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso.

Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

La condotta è punibile qualora qualcuno al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da qualsiasi delitto o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare; la pena è aggravata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti da rapina aggravata e da estorsione aggravata.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-ocites c.p.)

Il reato è commesso quando chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o in tutto o in parte, altera distrugge sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al di farne apparire lecita la provenienza ovvero chiunque ne faccia uso pur non avendone concorso alla formazione o alterazione.

Violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)

Commette il reato chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette nel mercato beni culturali;



chiunque essendovi tenuto, non presenta nel termine di trenta giorni, a denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

Il reato si configura laddove un soggetto importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)

Commette il reato chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse storico artistico archeologico etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa su beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione.

È prevista altresì l'ipotesi in cui qualcuno non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine, beni culturali cose di interesse storico artistico archeologico etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa su beni culturali, per le quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio esportazioni, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita del territorio nazionale.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

Il reato è commesso da chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui; da chiunque deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità

Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

Il reato è commesso da:

- Chiunque al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- Chiunque anche senza aver contribuito alla contraffazione alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione come autentici esemplari contraffatti alterati o riprodotti di opere di pittura scultura o grafica di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- Chiunque conoscendone la falsità autentica opere od oggetti di beni di interesse culturale alterati o riprodotti;
- Chiunque mediante altre dichiarazioni perizie pubblicazioni apposizioni di timbri ed etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare conoscendone la falsità come autentici opere od oggetti di interesse culturale contraffatti alterati o riprodotti.

B) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies)

Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)



Il reato è commesso da parte di chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

Il reato è commesso qualora qualcuno commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

2. ATTIVITÀ E FIGURE AZIENDALI COINVOLTE

La famiglia di reati in esame non risulta applicabile alla realtà aziendale di STEELFORM S.R.L.



CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli, di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, il sistema dei controlli prevede, per ciascuna delle attività sensibili mappate, l'applicazione delle regole di cui al presente Modello. L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione diretti a verificare la corretta applicazione di tali regole e, in particolare, delle procedure interne in essere.

Oltre a verificare l'effettiva sussistenza ed operatività delle procedure interne previste dal Modello, l'Organismo di Vigilanza ne deve accertare l'efficacia, al fine della prevenzione di possibili reati legati alla falsificazione di monete, carte di pubblico credito e valori bollati attraverso le seguenti attività:

- monitoraggio periodico sull'efficacia delle verifiche effettuate e sulla reale funzionalità del sistema di controllo disposto per ogni singolo Processo Sensibile al fine della prevenzione dei reati;
- esame immediato delle segnalazioni ricevute dai differenti organi di controllo o dai responsabili interni nominati per ogni singolo processo sensibile, nonché effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, un ampio potere di autonomia, un budget di spesa per esecuzione dei compiti di vigilanza stessa. Tutte le funzioni aziendali dovranno essere, peraltro, informate dei compiti di vigilanza dell'Organo e resi edotti degli obblighi informativi nei confronti dell'organismo stesso attraverso una casella di posta elettronica che viene, sin d'ora identificata negli indirizzi e-mail dei membri dell'Organismo di Vigilanza stesso.

È altresì compito dell'OdV:

- Verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al "responsabile" o ai "sub responsabili";
- Verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle eventuali clausole standard inserite nei contratti e/o accordi con Consulenti e Partners finalizzate:
 - All'osservanza da parte dei medesimi delle disposizioni del D. Lgs. 231/2001;
 - Alla possibilità per STEELFORM S.R.L. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle relative prescrizioni;
 - All'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partners o di Consulenti qualora si accerti la violazione di tali prescrizioni);
- Indicare alla Direzione le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) già presenti in STEELFORM S.R.L., con l'introduzione di eventuali accorgimenti utili a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.
- A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, un ampio potere di autonomia, un budget di spesa per esecuzione dei compiti di vigilanza stessa.
- Tutte le funzioni aziendali dovranno essere, peraltro, informate dei compiti di vigilanza dell'Organo e resi edotti degli obblighi informativi nei confronti dell'Organismo stesso attraverso le modalità descritte nell'apposita procedura allegata alla Parte Generale al presente Modello.
- Verificare, in particolare, il testo contrattuale della Convenzione che dovrà essere sottoscritta e le procedure di pagamento per l'uso della struttura.